

Lorenzo Fascione

Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)

SOMMARIO: 1. Popoli e trattati. – 2. Lo stato delle terre. – 3. *Domini* e manodopera. – 4. *Domini* barbari e maestranze barbare.

ABSTRACT: It discusses the way in which they were assigned lands to the barbarians, with whom the alliance treaties had been concluded, in the period between 382 and the end of the empire of the West.

Key WORDS: Land assignment to the barbarians; Colonate; Perpetuallease (Emphyteusis); Empire of the West.

... εἴτε γεωργοῖς αὐτοῖς ἐθέλει χρῆσθαι βασιλεὺς ἢ στρατιώταις¹

1. Popoli e trattati

Da tempo è stato rilevato² che, di seguito alle sconfitte di Adrianopoli (378) e della Macedonia (380)³, Teodosio I si trovò costretto a ricostituire in fretta l'esercito distrutto, perseguendo una politica di pacificazione e di apertura verso quegli stessi Goti che erano stati responsabili delle ripetute disfatte della corona. E sull'esempio degli accordi che già erano stati intavolati da Valente nel 369 con Atanarico⁴, stipulò con i barbari⁵ il nuovo trattato⁶ del 382, assumendo nell'esercito imperiale Goti che così furono (definitivamente) stanziati nei Balcani⁷, sebbene si discuta se in Tracia o in

¹ Temistio, *Orationes*, XXXIV ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣΑΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΙ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ, 22.

² Cfr. fra i tanti, il mio *Opposizione di Costantinopoli all'impero d'Occidente*, in *Ravenna capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2014, p. 211 ss.

³ Zosimo, *Ἱστορία νέα*, 4, 31.

⁴ Cfr. gli scritti di Tem., *or.*, X ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΡΕΝΗΣ e XI ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΕΠΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙ; Eunapio, *Ἱστορία ἢ μετὰ Δειξίππων – Νεά ἔχδοσις*, *frg.* 42, p. 31 ss. (Müller); *Amm.* 27, 5, 6-10; 31, 4, 13.

⁵ Di cui peraltro nessuna fonte chiarisce il nome del comandante. Sui problemi inerenti la presenza di barbari nelle file dell'esercito romano v. la visione di sintesi di P. Porena, *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in F. Botta e L. Loschiavo (curr.), *Civitas, iura, arma*, Lecce 2015, p. 221 ss. con importanti segnalazioni bibliografiche.

⁶ Per ben comprendere il modo in cui i trattati erano considerati nell'ambiente di corte, è opportuno tenere presente il secco giudizio di Procopio, Ὑπὲρ τῶν πολέμων, (V =) *Got.*, I, 1, 2: τῷ εὐπρεπεῖ τῆς ξυμμαχίας ὀνόματι πρὸς τῶν ἐπηλύδων τυραννόμενοι ἐβιάζοντο. In generale, sui trattati di questo periodo, v. R. Schulz, *Die Entwicklung des römischen Völkerrechts im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr.*, Stuttgart 1993; nonché l'interessante studio, da poco pubblicato, di M.G. Palazzi, *Foedus cum natione: i trattati alle radici dell'Europa: aspetti delle relazioni fra impero romano e popolazioni barbariche fra 2. e 5. secolo*, Gallarate 2014, dove è discusso lo stato della dottrina sul problema della nascita di uno stato federale nella *pars Occidentis*.

⁷ Le fonti più rilevanti sono: Eun., *frg.* 60, p. 40 s. (Müll.); Jordanes, *Getica*, 27, 141: *Quod cum Gratianus imperator, qui tunc a Roma in Gallis ob incursione Vandalorum recesserat, conperisset, quia Theodosio fatali desperatione*

Macedonia⁸. Quel che, a mio avviso, è arduo dire è se i Goti ottennero terre in proprietà⁹, e che tipo di terre poterono essere loro assegnate. Certo è solo che, dopo l'accordo del 382, questi Goti¹⁰ risultano *foederati* e *auxiliiarii* di Teodosio I. Probabilmente nel 392 questi accordi furono ripresi o rinnovati, secondo quanto sarebbe deducibile da una certa lettura di Claudiano¹¹.

In quell'anno era morto Valentiniano II, e Arbogaste¹² aveva nominato Flavio Eugenio imperatore in Gallia. Questi strinse con i Franchi e gli Alamanni¹³ un trattato

succumbente Gothi maius saevirent, mox ad eos collecto venit exercitu, nec tamen fretus in armis, sed gratia eos muneribusque victurus, pacemque, victualia illis concedens, cum ipsis inito foedere fecit [3 ottobre 382]; 28, 145: *Defuncto ergo Aithanarico cunctus eius exercitus in servitio Theodosii imperatoris perdurans Romano se imperio subdens cum milite velut unum corpus effecit militiaque illa dudum sub Constantino principe foederatorum renovata et ipsi dicti sunt foederati. E quibus imperator contra Eugenium tyrannum, qui occiso Gratiano Gallias occupasset plus quam viginti milia armatorum fideles sibi et amicos intellegens secum duxit victoriaque de praedicto tyranno potitus ultionem exegit*; 29, 146: *Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorum rebus excessit humanis coeperuntque eius filii utramque rem publicam luxuriose viventes adnihilare auxiliariisque suis, id est Gothis, consueta dona subtrahere, mox Gothis fastidium eorum increvit, verentesque, ne longa pace eorum resolveretur fortitudo, ordinato super se rege Halarico, cui erat post Amalosis secunda nobilitas Balthorumque ex genere mirifica, qui dudum ob audacia virtutis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat*; Tem., or., XVI ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΤΩΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΕΝΗΣ; Proc., Πολέμων, (VIII =) *Got.*, IV, 5; Prospero, *Chronicum*, a. 380 (Grat. V et Theod. Coss); Synesio, Περί βασιλείας εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκαδίου, p. 22-22; Pacato, *pan.* §§ 22 e 32; Tem., or., XVIII. Più laconiche le fonti cronistiche: *Cons. Const.* a. 382: *universa gens Gothorum cum rege suo in Romaniam se tradiderunt*; Orosio, VII, 34, 7: *Universae Gothorum gentes rege defuncto aspicientes virtutem benignitatemque Theodosii Romano sese imperio dederunt*; Zos., *Ιστ.*, 4, 20, 3 ss. (sul tema della pressione che i Goti subivano dagli Unni); Zos., *Ιστ.*, 4, 34 (sul trattato del 11 gennaio 381 fra Teodosio e Atanarico), ma poco preciso (a 35, 1 nulla si dice del trattato del 3 ottobre 382). Gli accordi del 382 hanno suscitato opinioni divergenti in letteratura: cfr. almeno F. Ausbüttel, *Die Dedition der Westgoten von 382 und ihre historische Bedeutung*, in «Athenaeum», 66 (1988), pp. 604-613; E.P. Gluschanin, *Die Politik Theodosius' I. und die Hintergründe des sogenannten Antigermanismus im oströmischen Reich*, in «Historia», 38 (1989), pp. 224-249; P. Heather, *Goths and Romans, 332-489*, Oxford 1991, pp. 157-192; T.S. Burns, *Barbarians within the Gates of Rome. A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, ca. 375-425 AD*, Bloomington 1994, pp. 43-111; M. Cesa, *Impero tardoantico e barbari. La crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como 1994, p. 40 ss.; G. Wirth, *Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century*, in W. Pohl (cur.), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leiden-New York-Koln 1997, pp. 49-55; A. Chauvot, *Opinions romaines face aux barbares au IV^e siècle après J.C.*, Paris 1998, pp. 298-309; P. Heather, *La caduta dell'impero romano*, trad. Cherchi, Milano 2006, p. 230 ss. Generalmente la polemica verte sullo stato dei Goti, parti nei trattati, quali *dediticii* (cfr. ad esempio M. Cesa, *Impero tardoantico*, cit., p. 43 ss.), o semplicemente quali *foederati* (cfr. ad es. C. Azzara, *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002, p. 20); ma è verosimile che la distinzione, per questa età, non abbia più fondamento. Ne ripareremo più oltre. Di recente su altri aspetti del trattato v. P. Biavaschi, *Misure di austerità e disagio sociale nell'imminenza del foedus gothicum del 382 d.C.*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXI, *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità tra formazione e prassi* (Spello, 18-20 settembre 2013), Napoli 2016, p. 389 ss. ed ivi ulteriore bibl.

⁸ Sia pur con tono celebrativo (Οὐ γὰρ ἀνήρηκας τοὺς ἀδικήσαντας ... οὐδ' ἐζημίωσας γῆν ...), Temistio (or., XXXIV ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑἰΤΙΑΣΑΜΕΝΟΥΣ ΕἰΠΙ ΤΩΙ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ, 22) riporta il dato saliente dell'operazione di pacificazione e accettazione fatta da Teodosio, cioè che: ... εἴτε γεωργοῖς αὐτοῖς ἐθέλει χρῆσθαι βασιλεὺς ἢ στρατιώταις ... *l'imperatore ne usa come contadini o come soldati*.

⁹ Così infatti P. Heather, *La caduta*, cit. p. 232.

¹⁰ Che sono essenzialmente Tervingi, cioè Visigoti.

¹¹ Ad avviso di R. Schulz, *Die Entwicklung des römischen Völkerrechts*, cit. p. 179, nel 392 Teodosio I avrebbe ripreso con i Goti di Alarico le clausole del trattato precedente, e fa riferimento a Claud. *de cons. Stil.* I, 115; e in *Rufin.* I, 319.

¹² Prosp. *Chron.* a. 392 (Arcadio II et Rufino): *Arbogastes magister exercitus mortuo Valentiniano, [cuius exitu gravabatur], Eugenium in Gallia imperatorem facit*.

¹³ Sull'importanza degli Alamanni nella occupazione di aree autonome da colonizzare in territorio gallico cfr. J.F. Drinkwater, *The Germanic Threat on the Rhine Frontier: a Romano-Gallic Artefact?*, in R.W. Mathisen e

di alleanza unilaterale con stipula della pace¹⁴. Ma quando nel 395 Stilicone affrontò con successo la battaglia del Frigido¹⁵, accettò la *dedictio* di Franchi e Suebi, secondo quanto si potrebbe dedurre da Claudiano e da Orosio¹⁶.

Un altro trattato sembra sia stato stipulato nel 397 fra Onorio e Alarico I¹⁷, in base al quale i Goti avrebbero avuto il titolo di *foederati*, cioè di alleati che forniscono truppe combattenti in caso di bisogno.

Il 6 febbraio 398 la cancelleria di Costantinopoli emana una costituzione di Arcadio e Onorio, indirizzata ad Osio *magister officiorum*, con la quale si regola il diritto di *hospitalitas*. La legge è contenuta nel Codice Teodosiano nel titolo 8 *De metatis* del libro VII¹⁸ e stabilisce che un terzo della abitazione debba essere concesso, quale *hospitium*, o all'imperatore, o a coloro che militano con lui, quando questi si trovino a passare da un certo luogo ed a dovervi dimorare¹⁹. È possibile che questo testo stia alla base della richiesta di concessione di terra, che i barbari possono aver fatto ai vari imperatori, all'atto della stipula di trattati che avessero comportato, oltre a disposizioni circa gli obblighi militari, anche la stanzialità in determinati territori. Ciò infatti potrebbe trovare fondamento nella considerazione che le comunità dei barbari, contemplate dal trattato, si stabilivano nel territorio quali soggetti che *nobis militant*, come appunto detto nel testo di legge, vale a dire come coadiutori della corona, titolari di una pubblica funzione, e dunque meritevoli di fruire dei diritti di *hospitalitas*.

Nell'aprile del 402 Alarico I fu forse battuto da Stilicone a Pollenzo, ma ne scaturì

H.S. Sivan (curr.), *Shifting Frontiers in Late Antiquity*, Aldershot 1996, p. 20 ss. Quanto ai Franchi, Giuliano ne aveva arruolati molti e nelle fonti sono indicati sia come *laeti*, sia come *dedictici*: cfr. Amm., 20, 4, 4; 20, 8, 13; 21, 13, 16; Giul., *Ep. Ath.*, 279-280. Sul problema v. oltre nel testo.

¹⁴ Gregorio Tur. II, 9: *Dehinc Eugenius tyrannus, suscepto expeditioale procincto, Rbeni litem petiit, ut, cum Alamannorum et Francorum regibus vetustis foederibus ex more initis, immensum ea tempestate exercitum gentibus feris ostentaret.*

¹⁵ Sarebbe stato in campo anche un contingente di circa 20.000 federati goti di Alarico I, accanto a forze addizionali dalla Siria e dall'Iberia.

¹⁶ Claudiano, in *Eutrop.* 1, 377 ss.; *de V cons. Hon.* 439 ss.; 485 ss.; *de cons. Stil.* I, 236 ss.: ... *provincia missos / expellet citius fasces quam Francia reges / quos dederis.* Oros. VII, 40, 3: *Interea ante biennium Romanae inruptionis excitatae per Stiliconem gentes Alanorum, ut dixi, Sueborum Vandalorum multaeque cum his aliae Francos proterunt, Rbenum transeunt, Gallias inuadunt directoque impetu Pyrenaeum usque perueniunt: cuius obice ad tempus repulsae, per circumiacentes prouincias refunduntur.* Sul punto v. il vecchio J. Koch, *Claudian und die Ereignisse der Jahre 395-398*, in "Rhein. Mus.", n.s. 44, 1889, p. 592 s.

¹⁷ Claud. *bell. Goth.* 566: *foedera fallax / ludit et alternae periuria venditat aulae*; *de VI cons. Hon.* 206: *nil sibi periturum sensit prodesse furorem*; 210: *violato foedere*; Sozomeno, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, 9, 8.

¹⁸ Che corrisponde a C.J. 12, 40 *De metatis et epidemeticis*.

¹⁹ C.Th. 7, 8, 5 IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. HOSIO MAGISTRO OFFICIORUM. *In qualibet vel nos ipsi urbe fuerimus vel ii qui nobis militant commorentur, omni tam mensorum quam etiam hospitum iniquitate sumpta duas dominus propriae domus, tertia hospiti deputata, eatenus intrepidus ac securus possideat portiones, ut in tres domu diuisa partes primam eligendi dominus habeat facultatem, secundam hospes quam voluerit exequatur, tertia domino relinquenda. Plenum enim aequitate atque iustitia est, ut qui aut successione fruitur aut empto vel extructione gaudet electam praecipue iudicio suam rem teneat et relictam. 1. Ergasteria vero, quae mercimoniis deputantur, ad praedictae diuisionis iniuriam non vocentur, sed quia sint et libera et ab omni hospitantium iniuria defensata solis dominis conductoribusque deserviant. Sane si stabulum, ut adsolet, militari viro in tertia domus parte defuerit, ex ergasteriis, nisi id dominus qualibet occasione providerit, pro animalium numero vel domus qualitate deputabitur. 2. Illustribus sane viris non tertiam partem domus, sed mediam hospitalitatis gratia deputari decernimus ea dumtaxat condicione servata, ut alter ex his quilibet quive maluerit diuisionem arbitrii aequitate faciat, alter eligendi habeat optionem. 3. Et firmissimum perpetuo quod iussimus perseueret, ita ut triginta libras auri qui illustri sunt praediti dignitate fisco nostro se illaturos esse cognoscant, ceteri vero militia sciant se esse priuandos, si generale praecceptum amplius usurpando quam iussimus reprehensibili temeritate violauerint. Dat. VIII id. feb. Constantinopoli Honorio III et Eutychiano cons. (6 febr. 398).*

comunque la richiesta di un trattato di pace²⁰ – che certamente non sarebbe stato in quei termini, se fosse stato la conseguenza di una piena sconfitta – a seguito del quale Alarico avrebbe cercato di conseguire sia terra nell'Illyrico, che poi non gli sarebbe stata mai data²¹; sia il titolo di *magister militum per Illyricum*²², sebbene l'esaudimento di questa richiesta avrebbe comportato, da parte della corona, ritardi e tentennamenti funzionali al progetto di farlo ritornare nelle periferie dell'Occidente²³ con tutti i suoi²⁴.

Un altro patto di pace ed amicizia fra Onorio ed Alarico I, con richiesta di versamento di una ingente somma di denaro²⁵ e con consegna di giovani romani quali ostaggi a garanzia, ci fu probabilmente nel 408²⁶. Il trattato avrebbe previsto una clausola di alleanza militare, con promessa del titolo di *magister militum per Gallias*²⁷. Ma, com'è noto, τῆ πρὸ δέκα καλενδῶν Σεπτεμβρίων ἡμέρα di quello stesso anno (23 agosto 408)²⁸ Stilicone fu ucciso. Il trattato rimase così inapplicato, e divenne un'ennesima ragione dell'assedio di Roma, che i Goti iniziarono di lì a poco.

In conseguenza dello stato d'assedio, Alarico propose, e Onorio fece vista di accettare, un ulteriore accordo di pace e di alleanza²⁹, le cui trattative durarono però

²⁰ Oggi si dubita che la battaglia di Pollenzo sia stata persa da Alarico. Prova ne sarebbe il modo in cui di lì a poco riaffrontò l'esercito romano a Verona: sul punto v. spec. H. Wolfram, *Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts*², München 1980, p. 178 ss. Lo stesso Orosio non riesce ad essere nettamente negativo circa il comportamento di Alarico. Vedi infatti VII, 38, 2: *Quamobrem Alaricum cunctamque Gothorum gentem, pro pace optima et quibuscumque sedibus suppliciter ac simpliciter orantem, occulto foedere fouens, publice autem et belli et pacis copia negata, ad terendam terrendamque rempublicam reseruauit*, nonché Jord., *Get.*, 30, 155.

²¹ Olymp. *frag.* 3, p. 58 (Müll.): Ὅτι Ἀλάριχος ὁ τῶν Γόθων φύλαρχος, ὃν Στελίχων μετεκαλέσατο ἐπὶ τῷ φυλάξει Ὀνορίῳ τὸ Ἰλλυρικόν (τῆ γὰρ αὐτοῦ ἦν παρὰ Θεοδοσίου τοῦ πατρὸς ἐκνενημημένον βασιλεία) οὗτος ὁ Ἀλάριχος, διὰ τε φόνον Στελίχωνος, καὶ ὅτι ἂ συνέκειτο αὐτῷ, οὐχ ἐλάμβανε, πολιορκεῖ καὶ ἐκπορθεῖ τὴν Ῥώμην; Soz., Ἐκκλ. ἱστ., 9, 4.

²² Soz., Ἐκκλ. ἱστ., 8, 25; 9, 4. H. Wolfram, *Goten*, cit., p. 160.

²³ Jord., *Get.*, 30, 152-3. L'*Illyricum*, sui cui destini molto si discute, sarebbe stato ceduto all'Oriente non prima del regno di Valentiniano III.

²⁴ Cfr. A. Demandt, vc. *Magister militum*, in PWRE, supp. 12, Stuttgart 1970, col. 731 ss.

²⁵ Olymp. *frag.* 5, p. 58 (Müll.): Ὅτι Ἀλάριχος, ἔτι ζῶντος Στελίχωνος, τεσσαράκοντα κεντηνάρια μισθὸν ἔλαβε τῆς ἐκστρατείας. Cfr. altresì Zos., Ἰστ., 5, 29, 4.

²⁶ Zos., Ἰστ., 5, 42, 1-2.

²⁷ Zos., Ἰστ., 5, 31, 5-6. Cfr. A. Demandt, vc. *Magister militum*, cit., col. 732 s.: il problema era sorto perché Cariobaude, *magister militum per Gallias* di Onorio, era fuggito all'atto dell'invasione delle truppe di Costantino III usurpatore. Cariobaude, insieme ad altri ufficiali legati al generale Stilicone, fu ucciso il 13 agosto 408 a *Ticinum* (Pavia) dai soldati istigati da Olimpio, che sarebbe poi diventato *magister officiorum* (Zos., Ἰστ., 5, 35, 1; Olymp., *frag.* 8 (Müll.)). Dieci giorni dopo sarebbe stata la volta anche di Stilicone, odiato dai sodali di Olimpio perché non romano e ariano. È noto che Olimpio fece leva sull'assassinio di Rufino, il cui mandante sarebbe stato Stilicone, sull'aver patteggiato con Alarico, permettendogli di invadere la Gallia, e di brigare per la nomina del figlio Eucherio quale imperatore d'Oriente (Soz., Ἐκκλ. ἱστ., 9, 4; Or., VII, 38, 1) al posto del giovane Teodosio. Ci fu perciò un ammutinamento dell'esercito, che significò la morte di almeno sette ufficiali anziani (Zos., Ἰστ., 5, 32). Stilicone, spostatosi a Ravenna (Zos., Ἰστ., 5, 33, 2), fu catturato e ucciso da Eracliano (Zos., Ἰστ., 5, 37, 6; Filostorgio, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, XII, 1); Eucherio, fuggito a Roma (Zos., Ἰστ., 5, 34, 5; Filost. XII, 3), su ordine di Onorio (Zos., Ἰστ., 5, 35, 3), fu raggiunto dagli eunuchi Arsacio e Terenzio e fu anch'egli ucciso (Zos., Ἰστ., 5, 37, 4-7; Olymp., *frag.* 6, p. 59 (Müll.)); Marcellino, s.a. 408; Jord., *Rom.*, 322; Soz., Ἐκκλ. ἱστ., 9, 4; Or., VII, 38, 5-6).

²⁸ Zos., Ἰστ., 5, 34, 5.

²⁹ Zos., Ἰστ., 5, 42, 1-2.

molto tempo³⁰. Passato qualche mese senza esiti di rilievo, Alarico fu invitato da Giovio, *praefectus praetorio* di Ravenna, a raggiungere la città assieme al cognato Ataulfo, in modo che lì fosse conclusa la pace. Alarico perciò abbandonò Roma e si spinse a nord, arrivando fino a Rimini³¹. Poiché i Goti chiedevano non solo una quantità annuale fissa di oro e misure annuali fisse di grano, ma anche di abitare Βενετίας ἄμφω καὶ Νωρικὸς καὶ Δαλματίαν, nel riferire ciò all'imperatore Giovio suggerì che forse l'offerta del titolo di *magister utriusque militiae* avrebbe potuto indurre il nemico a più miti richieste³². Avendo però ricevuto da Onorio un secco rifiuto, Alarico ordinò ai suoi di dirigersi a Roma per rimediare così al torto subito³³.

Zosimo però riferisce che, nonostante le aspre minacce, strada facendo, Alarico avrebbe inviato a Ravenna ambasciatori ad annunciare che sarebbe stato disposto a rinunciare al saccheggio in cambio delle due parti del Norico, di razioni annuali di grano, nella misura che l'imperatore avesse ritenuta sufficiente, offrendo altresì alleanza contro παντὸς αἰρόντος ὄπλα καὶ πρὸς πόλεμον κατὰ τῆς βασιλείας ἐγειρομένου³⁴. Ma, una volta caduto tutto nel vuoto, nell'autunno del 409 cinse nuovamente d'assedio Roma³⁵. Consumatosi il tempo dell'usurpatore Attalo³⁶, Alarico cercò, con la sua destituzione e spoliazione, di creare un ulteriore spazio per un trattato di pace con Onorio, garantendosi nel frattempo col tenere in ostaggio Ampelio, figlio di Attalo, e la stessa Galla Placidia, sorella dell'imperatore³⁷. Nessun esito dunque avrebbero avuto i tentativi dei Goti di Alarico I – la cui fine è nota, una volta esaurito il saccheggio di Roma (24 agosto 410) – di ottenere assegnazioni di terre da parte della corona d'Occidente.

Nel 413 i Burgundi ottennero da Onorio di potersi stanziare nella parte della Gallia confinante col Reno³⁸, ma non sappiamo come qualificare giuridicamente il loro rapporto con quel bene “terra”, che vennero ad acquisire. E nello stesso anno, o forse poco prima, Onorio avrebbe stretto un patto di alleanza ed amicizia con Ataulfo, divenuto re dei Goti dopo la morte di Alarico, ed all'epoca ancora rapitore di Galla Placidia, sorella dell'imperatore, nonché forse *comes domesticorum*³⁹, poiché questi gli avrebbe promesso che gli avrebbe fatto avere la testa⁴⁰ di Giovino e di suo fratello

³⁰ Zos., Ιστ., 5, 44, 1.

³¹ Zos., Ιστ., 5, 48, 1-2.

³² Zos., Ιστ., 5, 48, 3; Soz., Ἐκκλ. Ιστ., 9, 7.

³³ Zos., Ιστ., 5, 49, 1; Soz., Ἐκκλ. Ιστ., 9, 6 e 9.

³⁴ “Chiunque prendesse le armi e incitasse alla guerra contro l'impero”: Zon., Ιστ., 5, 50, 2-3.

³⁵ Zos., Ιστ., 6, 6, 2; Marc. J., *s.a.* 410; Or., VII, 39, 1.

³⁶ Proc., Πολέμων, (III =) *Vand.*, 1, 2, 28-29; Prosper., p. 739 (Hon. VIII et Theod. III coss.) a. 409; Soz., Ἐκκλ. Ιστ., 9, 8; Socrates, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, 7, 10; Filos., XII, 3.

³⁷ Zos., Ιστ., 6, 7-12. Placidia sposerà poi Ataulfo, dopo la morte di Alarico, nel gennaio del 414: cfr. Jord., *Get.*, 31, 159-60; Or., VII, 40, 2.

³⁸ Così Prosper., p. 740 (Lucian. et Heraclian. coss.) a. 413: *Burgundiones partem Galliae propinquantem Rhenum obtinuerunt*; Cassiod., *Chron.*, a. 413: *his cons. Burgundiones partem Galliae Rheno tenere conunctam*, forse nella *Germania secunda* sostiene H.H. Anton, vc. *Burgunden*, in *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*, II ed., Band 4, Berlin/New York 1981, p. 239, grosso modo nella valle del Reno dove oggi sono le città, da nord a sud, di Worms e Spira. Probabilmente Giovino è già stato ucciso e Onorio li ha stanziati sulla riva occidentale del Reno per tenerli separati da Ataulfo.

³⁹ Soz., Ἐκκλ. Ιστ., 9, 8. Ataulfo sarebbe stato nominato *com. dom.* nello stesso tempo in cui Alarico sarebbe stato nominato *magister utriusque militiae* al tempo in cui Attalo era stato da loro creato imperatore.

⁴⁰ Olymp., *fig.* 19 p. 61 (Müll.): Καὶ πέμπει Αδάουλφος πρὸς Ὀνώριον πρέσβεις, ὑποσχόμενος τὰς τε τῶν

Sebastiano⁴¹.

In Spagna invece, fra il 406 ed il 412⁴², i Vandali avevano ottenuto un trattato che li stanziava negli *agri derelicti* spagnoli⁴³, grazie alla deroga che Onorio aveva concesso in tema di *praescriptio*⁴⁴, in modo che le terre non fossero rivendicabili dai *domini*, che le avevano abbandonate, qualunque fosse la durata dell'occupazione abusiva da parte degli invasori⁴⁵. Ma Ataulfo non aveva ottenuto mai dalla corona un insediamento stabile per i suoi Goti. Peraltro Ataulfo fu assassinato nel 415 a Barcellona, dove si era dovuto rifugiare⁴⁶.

Ancora nel 416 i Goti non hanno una allocazione definita in Occidente, come dimostrano i patti fra Wallia ed Onorio per la sistemazione della Lusitania e della Betica⁴⁷. Verosimilmente su indicazione di Costanzo⁴⁸, Wallia offrì di combattere contro coloro che si erano insediati⁴⁹ senza titolo in Spagna⁵⁰; ma forse quello che più contava in questo frangente era un accordo che portasse alla restituzione sia di Galla

τυράνων κεφαλὰς καὶ εἰρήνην ἄγειν.

⁴¹ Morto Costantino III, quella nobiltà gallo-romana che era contraria ad Onorio sostenne l'usurpatore Giovino. Nominato imperatore nel 411 a *Mogontiacum* (Mainz), reclutò Burgundi e Alani di là dal Reno. Nella stessa zona giunsero, dopo i falliti contatti di Rimini, il sacco di Roma e la morte di Alarico, anche i Visigoti di Ataulfo, che avevano ancora, come ostaggi, il deposto Prisco Attalo e soprattutto Galla Placidia. Nell'ambito dell'ambiguo rapporto che si era creato fra il re goto e l'usurpatore, che era stato anche fiancheggiato dai Goti nell'espansione verso la Gallia sud-orientale, nel 412 Ataulfo attaccò e uccise Saro, un generale disertore che si era alleato con Giovino. Ma quando questi nel 413 nominò correggente il fratello Sebastiano senza averlo consultato, Ataulfo si accordò con Claudio Postumo Dardano, *praefectus praetorio Galliae* ancora fedele alla corona di Ravenna, e promise ad Onorio le teste dei due usurpatori in cambio di pace, di terra, di viveri e di equipaggiamenti per i suoi Goti. Sebastiano fu sconfitto e ucciso; Giovino, fuggito a *Valentia Julia* (Valence), fu assediato e catturato, per poi essere decapitato a Narbona dal prefetto Dardano. Le teste di Giovino e Sebastiano furono poi inviate a Onorio a Ravenna, dove giunsero il 30 agosto 413.

⁴² Procopio (Πολέμων, (III =) *Vand.*, 1, 3, 2) dice espressamente che il trattato fu stipulato da Godigisclò, ma nel 406 Godigisclò era ancora impegnato ad oltrepassare il Reno verso Magonza, per poi invadere parte della Gallia, prima di morire in quello stesso anno. Probabilmente Procopio equivoca con Gunderico, il figlio che Godigisclò aveva avuto da Flora nel 379.

⁴³ Proc., Πολέμων, (III =) *Vand.*, 1, 3, 2.

⁴⁴ Che poi sarà chiamata, in dottrina, *praescriptio longissimi temporis*. Non si può escludere che la stessa disciplina possa essere stata applicata anche ai Burgundi per gli stanziamenti del 413.

⁴⁵ Proc., Πολέμων, (III =) *Vand.*, 1, 3, 3: νόμον ἔγραψεν ὅπως ὁ τῶν Βανδύλων χρόνος, ὃν ἂν ἔν γε τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ διατρίβοιεν, ἔς ταύτην δὴ τὴν τριακοντοῦτιν παραγραφὴν ἦκιστα φέροιο. La *praescriptio* di trent'anni fu forse meglio disciplinata da Costantino (cfr. infatti C.Th. 4, 11, 2 e C.J. 7, 39, 2 pr.), che probabilmente si riferì ad usanze più antiche. Procopio cita evidentemente una deroga di Onorio alle normative ancora vigenti all'epoca sua.

⁴⁶ Or., VII, 43, 1. Ataulfo era stato braccato dalle truppe di Costanzo che lo costrinse prima a Narbona e poi lo cacciò oltre i Pirenei, verso *Barcinona* (Barcellona). Qui Ataulfo ammise nel suo *entourage* Sigerico, fratello di Saro, il quale compì la sua vendetta pugnando a morte il re nelle scuderie del suo palazzo. Nominato a sua volta re, Sigerico fu ucciso, sette giorni dopo, da Wallia: Or., VII, 43, 9.

⁴⁷ Jord., *Get.*, 32, 165: *ab utraque parte legatione directa ita convenit pacisci, ut Placidiam sororem principis redderet suaque solacia Romanae rei publicae, ubi usus exegerit, non denegaret*; Or., VII, 43, 12: *Placidiam imperatoris sororem honorifice apud se honesteque habitam fratri reddidit*; Prosp., *Chron.*, a. 416 (Theod. VII et Pall. Coss.); Olymp., *frg.* 31 p. 64 (Müll.): ἐφ' ᾧ σπονδὰς τε θέσθαι εἰπηνικὰς, καὶ ἀπολαβεῖν τὴν Πλακιδίαν.

⁴⁸ Hydat., *Chronicon*, Ol. 299, XXII (a. 417): (Wallia) ... *cum patricio Constantio pace mox facta Alanis et Vandalis Silingis in Lusitania et Baetica sedentibus adversatur*.

⁴⁹ Soprattutto Alani, Vandali e Suebi.

⁵⁰ Or., VII, 43, 13: *Romanae securitati periculum suum obtulit, ut aduersus ceteras gentes, quae per Hispanias consedissent, sibi pugnaret et Romanis uinceret*.

Placidia, specie dopo la morte di Ataulfo, sia del piccolo Valentiniano. Meglio va invece nel 418, quando Wallia, una volta sterminati i Vandali Siling⁵¹, conclude con Costanzo il trattato di pace che stanziava⁵² i Goti in Aquitania⁵³ perché coltivino la terra⁵⁴.

Questa terra di Gallia ritorna ancora in un panegirico di Sidonio Apollinare⁵⁵ dove si ricorda il trattato che Ezio stipulò con Teodorico I⁵⁶ tra il 426 ed il 430, anni in cui è verosimile ritenere che si fosse ormai formato un vero e proprio regno dei Goti dell'ovest che faceva riferimento alla città di Tolosa.

Morto Onorio nel 423 ci fu un breve periodo di incertezza, durante il quale regnò Giovanni Primicerio⁵⁷, sebbene mai riconosciuto dall'Oriente; finché Galla Placidia, nel 425, ottenne dal nipote Teodosio II la nomina al soglio imperiale d'Occidente del figlio Valentiniano III, che aveva avuto da Costanzo, morto nel 421 come imperatore collega di Onorio⁵⁸. Valentiniano era nato nel 419 e quindi nel 430 aveva undici anni quando fu stipulato a suo nome il trattato che i Suebi avevano chiesto fosse rinnovato⁵⁹, dopo aver devastato la Galizia⁶⁰.

E sempre a suo nome fu stipulato anche il trattato coi Franchi dopo la vittoria di Ezio⁶¹ del 432⁶². Ezio, che è noto in certa letteratura come terrore dei barbari e baluardo della repubblica, ha il merito di aver sistemato nel 437 anche i Burgundi⁶³ che si erano ribellati, e le cui turbolenze continueranno ancora per qualche anno, nei territori della *Belgica secunda*⁶⁴.

⁵¹ Hydat., *Chron.*, Ol. 299, XXIV (a. 418): *Wandalī Silingi in Baetica per Walliam regem omnes extincti.*

⁵² Prosp., *Chron.*, a. 419 (Monax. et Plinta Coss.): *Constantius patricius pacem firmat cum Wallia: data ei ad habitandum <secunda> Aquitania, et quibusdam civitatibus confinium provinciarum*, *Chron. Gall.* 73: *Aquitania Gothis tradita*; Hydat., *Chron.*, Ol. 299, XXIV (a. 418): *Gotbi intermisso certamine quod agebant, per Costantium ad Gallias revocati, sedes in Aquitania a Tolosa usque ad Oceanum acceperunt*; Paul. Diac., *Hist. rom.*, 13, 3.

⁵³ Mentre un mns di Prospero d'Aquitania individua le terre del trattato nell'*Aquitania secunda*, cioè nel territorio compreso tra i Pirenei e la Garonna, Idazio parla di *Aquitana a Tolosa usque ad Oceanum*, cioè dalla Garonna all'Atlantico (cioè ben distinti dai Burgundi: v. *supra* nt. 38).

⁵⁴ Filos., XII, 4: ... καὶ μοῖράν τινα τῆς τῶν Γαλατῶν χώρας εἰς γεωργίαν ἀποπληρωσάμενοι. Sul modo di allocazione v. H. Sivan, *On foederati, hospitalitas, and the settlement of the Goths in a.d. 418*, in "Am. Journ. of Phil.", 108, 1987, p. 759 ss. Sulle conseguenze dell'accordo v. anche quanto ne ha scritto T.S. Burns, *The settlement of 418*, in J.F. Drinkwater e H. Elton (curr.), *Fifth-Century Gaul: a Crisis of Identity?*, Cambridge 1992, p. 53 ss.

⁵⁵ Cfr. Sid., *carm.*, VII, 214 ss.

⁵⁶ Wallia morì nel 418 e gli successe Teodorico I [Hydat., *Chron.*, Ol. 299, XXIV (a. 418)], fino a quando rimase ucciso nella battaglia dei Campi catalaunici (451). Si discute se questo Teodorico fosse figlio di Wallia, ovvero di Alarico I.

⁵⁷ Hydat., *Chron.*, Ol. 301, XXX (a. 423):

⁵⁸ Hydat., *Chron.*, Ol. 300, XXVII (a. 421).

⁵⁹ Probabilmente si intende il trattato fatto con Stilicone nel 395.

⁶⁰ Hydat., *Chron.*, Ol. 302, IV (a. 430): ... *pacem quam ruperant familiarum quae tenebantur redhibitione restaurant.*

⁶¹ Nominato *magister militum* nel 429: Prosp., *Chron.*, a. 429 (Florent. et Dion. Coss.): ... *Aetius magister militum factus est*; Joan. Ant., *frg.* 201 p. 614 ss. (Müll.). Hydat., *Chron.*, Ol. 303, VIII (a. 432): ... *Superatis per Aetium in certamine Francis et in pace susceptis*; Jord., *Get.*, 34, 176; Sid., *carm.*, VII, 236.

⁶² Hydat., *Chron.*, Ol. 303, VIII (a. 432): ... *Superatis per Aetium in certamine Francis et in pace susceptis*; Jord., *Get.*, 34, 176; Sid., *carm.*, VII, 236.

⁶³ Prosp., *Chron.*, a. 435 (Theod. xv et Valent. iv Coss.).

⁶⁴ Cioè nei territori fra *Durocortorum* (Reims) e *Augusta Treverorum* (Treviri). Nonostante il loro *status* di *foederati*, probabilmente acquisito già dal 413, i Burgundi sconfinavano verso nord compiendo razzie nella Gallia Belgica. Dal 435 al 437 Ezio pose fine alla loro azione servendosi di mercenari unni, ai quali fece invadere il regno renano attorno all'odierna Worms. Il re burgundo Gundhar fu ucciso in combattimento

L'undici febbraio del 435 Valentiniano III concluse un trattato di alleanza anche coi Vandali di Genserico⁶⁵. La trattativa risulta condotta ad Ippona da Trigezio⁶⁶, che fu incaricato di trattare la pace a conclusione di una guerra iniziata col trasferimento dei Vandali dalla Spagna al nordafrica⁶⁷, e che era durata più anni culminando nell'assedio di Ippona⁶⁸. Non si sa però cosa fu stabilito con questa pace, *necessaria magis quam utilis ... ne quid ultra invaderet*, suggellata dall'invio a Ravenna di Unerico, figlio di Genserico, quale ostaggio del rispetto dei patti. Genserico si impegnava a versare un tributo alla corona⁶⁹ e verosimilmente ottenne in cambio terra⁷⁰ per le famiglie dei suoi combattenti, ma non vi sono sufficienti elementi per ritenere che i Vandali sarebbero diventati, in forza dell'accordo, anche *foederati* dell'impero.

Pochi anni dopo troviamo nelle fonti un ulteriore patto con Teodorico I. I Goti di Gallia avevano rotto il trattato di pace già dal 436⁷¹, e nel 438 c'erano state battaglie vittoriose contro di loro⁷²; finché nel 439 *pax cum Gothis facta* <est>⁷³, con la quale si segnò un nulla di fatto, a causa delle enormi perdite subite da entrambe le parti.

Nel 440 fu disposta, forse da Ezio⁷⁴, una un'allocazione degli Alani del re Sambida nei territori deserti attorno alla *urbs Valentina* (Valenza sul Rodano)⁷⁵, e poi ancora, nel 442 sempre nei territori della *Gallia ulterior*. Qui gli Alani si sarebbero ribellati ed avrebbero invaso a mano armata i territori che avrebbero dovuto invece dividere con i

con circa 20.000 dei suoi: Prosp., *Chron.*, a. 437 (Aetio II et Sigisv. Coss.); Hydat., *Chron.*, Ol. 304, XIII (a. 437): *Burgundionum caesa viginti milia*; e Sid., *carm.*, VII, 234-5.

⁶⁵ Prosp., (Theod. XV et Valent. IV Coss.) a. 435: *Pax facta cum Vandalis, data eis ad inhabitandum per Trigetium Africae portione, Hippone III idus Februarii*. Su questi fatti cfr. P. Heather, *La caduta*, cit. p. 348 ss.

⁶⁶ Paul. Diac., *Hist. Rom.*, 13, 11: *post eam igitur, quae praemissa est, Africae cladem data per Trigetium ad habitandum Wandalis Africae portione pax cum eisdem necessaria magis quam utilis facta est*.

⁶⁷ Isid., *Hist. Vand.*, 74: *Aera CDLXVI. Gisericus, frater Gunderici, succedit in regnum annis XL. Qui, ex catholico effectus apostata, in Arianam primus fertur transisse perfidiam. Hic de Baeticae provinciae littore cum Vandalis omnibus, eorumque familiis, ad Mauritaniam et Africam, relictis Hispaniis, transfretavit. Cui Valentinianus Junior, Occidentis imperator, non valens obsistere, pacem mittit, et partem Africae quam Vandali possiderent tanquam pacifice dedit, conditionibus ab eo sacramenti acceptis ne quid ultra invaderet*. I circa 80 mila Vandali di Genserico, di cui si pensa solo 20 mila combattenti, avrebbero cominciato ad attraversare lo stretto di Gibilterra fra il 427 ed il 429.

⁶⁸ Prosp., (Hier. et Ardab. Coss.) a. 427: *Gens Vandalorum ab Hispania in Africa transit*; (Theod. XIII et Valentin. III Coss.) a. 430.

⁶⁹ Proc., Πολέμων, (III =) *Vand.*, 1, 4: *σπονδὰς πρὸς βασιλέα Βαλεντινιανὸν ποιεῖται ἐφ' ᾧ ἐς ἕκαστον ἔτος δασμοὺς ἐκ Λιβύης βασιλεῖ φέρειν, ἕνα τε τῶν Ὀνώριχον ἐν ὁμήρου μοῖρα ἐπὶ ταύτῃ δὴ τῇ ὁμολογίᾳ παρέδωκε*.

⁷⁰ Generalmente si dice che si sarebbe trattato della Mauritania e di parte della Numidia, ma le fonti non danno indicazioni precise.

⁷¹ Prosp., (Isid. et Senat. Coss.) a. 436: *Goti pacis placita perturbant ...*

⁷² Prosp., (Theod. XVI et Faust. Coss.) a. 438: *Adversus Gothos in Gallia quaedam prospere gesta*. Sebbene Hydat., *Chron.*, Ol. 304, XV (a. 439) ricordi: *Bello Gothico sub Teodorico rege apud Tolosam, Litorius Romanus dux inconsultius cum auxiliari Hunorum manu irruens, caesis his, ipse vulneratus capitur, et post dies paucos occiditur*; Cassiod., *Chron.* (Theod. XVII e Festus) a. 439: *His coss. bellum adversus Gothos Hunnis auxiliariis geritur, et Litorius dux Romanus ad eis capitur*. Litorio aveva tentato di portare aiuti a Narbona, assediata dai Goti, ma alcuni unni delle sue truppe si erano dati al saccheggio del territorio, finché non furono fermati da Avito, probabilmente all'epoca già *praefectus praetorio Galliae*: cfr. Sidon., *Carm.*, VII, 244-271 e 278-294.

⁷³ Prosp., (Theod. XVII et Fest. Coss.) a. 439: *Pax cum Gothis facta, cum eam post ancipitis pugnae lacrymabile experimentum, humiliter quam umquam antea poposcissent*; Sidon., *Carm.*, VII, 304 ss. dove si ricorda la mediazione di Avito.

⁷⁴ Chron. Gall. 127, a. 442: *Alani, quibus terrae Galliae ulterioris cum incolis dividendae a patricio Aetio traditae fuerant ...*

⁷⁵ Chron. Gall. 124, a. 440: *Deserta Valentinae urbis rura Alanis, quibus Sambida praeerat, partienda traduntur*.

*domini incolae*⁷⁶.

Sempre nel 442 Valentiniano sigla con Genserico⁷⁷, che affliggeva da due anni sia il territorio di Cartagine, sia la Sicilia⁷⁸, un trattato di cessione dei territori d'Africa, che risultarono così divisi tra i Vandali e l'imperatore⁷⁹.

Nel 443 Valentiniano alloca nuovamente i Burgundi, stavolta in Sabaudia⁸⁰, verosimilmente usando il così detto sistema dell'*hospitalitas*⁸¹, cioè quanto sarebbe stato disciplinato dalla costituzione del 398⁸².

Ezio invece, impegnato nella guerra contro gli Unni, entrati oramai in Gallia⁸³, evita che i Goti cedano alle lusinghe di Attila⁸⁴ e nel 451 stipula con Teodorico I il trattato di alleanza che gli consentirà di conseguire la vittoria ai Campi Catalaunici. Altrettanto fa con Torismondo⁸⁵, acclamato re sul campo della battaglia dove il padre ha trovato la morte⁸⁶, suggellando il patto con il dono di un *urbiculus aureus gemmis ornatus pensante quingentas liberas*.

Valentiniano III strige poi nel 453 un nuovo patto con i Suebi, inviando loro Mansueto e Frontone *comites Hispaniarum*⁸⁷. Ma, una volta morto l'imperatore (16 marzo 455), Rechiario re dei Suebi di Galizia attacca la Betica, la Cartaginense e la Tarraconense⁸⁸. Il 17 marzo del 455 viene nominato imperatore d'Occidente Petronio Massimo, il quale invia Eparchio Avito *magister militum praesentalis* presso i Goti per confermare la sua intenzione di considerarli ancora *foederati* della corona, al fine di assicurarsene l'appoggio. Sennonché il 22 maggio Petronio Massimo muore e Teodorico II⁸⁹, a Tolosa, acclama Avito imperatore⁹⁰. Il 9 luglio, vicino ad Arelate, Avito fu acclamato anche dai capi galli, ed ai primi di agosto fu riconosciuto dal

⁷⁶ Chron. Gall. 127, a. 442: ... *resistentes armis subigunt et expulsis dominis terrae possessionem vi adipiscuntur*.

⁷⁷ Succeduto a Gunderico nel 428. Sui fatti che portarono al trattato cfr. P. Heater, *La caduta*, cit. p. 355 ss.

⁷⁸ Prosp., (Valent. V et Anathol. Coss.) a. 440; Vict. Vit., *Hist. pers.*, I, 12.

⁷⁹ Prosp., (Diosc. V et Eudox. Coss.) a. 442: *Cum Geiserico a Valentiniano Augusto pax confirmata, et certis spatiis Africa inter utrumque divisa est*, Vict. Vit., *Hist. pers.*, I, 13: *Disponens quoque singulas quasque provincias, sibi Byzacenam, Abaritanam atque Getuliam et partem Numidiae reservavit, exercitui vero Zeugitanam vel proconsularem funiculo hereditatis divisit, Valentiniano adhuc imperatore reliquas licet iam exterminatas provincias defendente*.

⁸⁰ Chron. Gall. 128, a. 443: *Sapaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda*.

⁸¹ Così H.H. Anton, vc. *Burgunden*, cit. p. 241.

⁸² Va notato che se l'applicabilità della regola della divisione con i residenti secondo il canone del terzo, così come emerge dalla costituzione del 398, viene dedotta dal *dividere cum indigenis*, altrettanto occorrerebbe supporre che fosse avvenuto a seguito del trattato del 442 con gli Alani di Sambida.

⁸³ Hydat., *Chron.*, Ol. 308, XXVIII (a. 451): *Gens Hunnorum pace rupta depraedatur provincias Galliarum*.

⁸⁴ Jord., *Get.*, 36, 187; Paul. Diac., *Hist. Rom.*, 14, 3; Prosp., (Marc. et Flav. Adelph. Coss.) a. 451; Sidon. *Carm.*, VII, 339 ff.

⁸⁵ Fredigarius, *Chronicon*, 2, 54. Il brano, con colorita fantasia, si dilunga sull'astuzia di Ezio nel condurre l'operazione.

⁸⁶ Hydat., *Chron.*, Ol. 308, XXVIII (a. 451): *Rex illic Theodores prostratus occubuit ... Occiso Theodore Thorismo filius eius succedit in regno*.

⁸⁷ Hydat., *Chron.*, Ol. 308, XXIX (a. 453): *Ad Suetos Mansuetus comes Hispaniarum et Fronto similiter comes legati pro pace mittuntur et obtinent condiciones iniunctas*.

⁸⁸ Hydat., *Chron.*, Ol. 309, I (a. 456): *Suevi Carthaginenses regiones quas Romanis reddiderant, depraedantur*.

⁸⁹ Figlio di Teodorico I, morto ai Campi Catalaunici (451), cui era succeduto il figlio naturale Torismondo, che era stato ucciso dai due fratellastri Teodorico e Frederico: cfr. Hydat., *Chron.*, Ol. 308, XXIX (a. 453); Isid. *Hisp., hist. de reg.*, 30: *Aera CDXC, anno primo imperii Marciani, Turismundus, filius Theoderedi, provebitur ad regnum anno uno. Qui dum in ipsis regni sui exordiis feralis ac noxius hostilia inspiraret, et multa ageret insolentius, a Theoderico et Frigidarico fratribus est occisus*.

⁹⁰ *Fasti vindobonenses priores*, n. 575. Avito era stato precettore di Teodorico II.

Senato romano. Avito si trovò dunque quasi subito investito del problema della pacificazione della Spagna, e per questo inviò a Rechiaro il *comes* Frontone⁹¹; ed altrettanto fece Teodorico, *quia fidus Romano esset imperio*, perché fossero osservati i patti giurati che erano stati stretti in precedenza⁹².

Alla fine del 456 Avito era oramai caduto in disgrazia⁹³ e nel 457, con l'appoggio di Ricimero, venne proclamato imperatore Majoriano. Poiché i Burgundi si erano ribellati⁹⁴ ed avevano occupato Lione⁹⁵, Majoriano li attaccò e li sconfisse, procurando di nuovo la loro allocazione nei territori della valle del Rodano, attorno alla città di Lione⁹⁶.

Sempre Majoriano, assillato dai disordini dei Suebi in Galizia, tra il 459 e il 460 siglò anche un altro accordo con i Goti di Teodorico II, dopo averne ridimensionato le ambizioni circa i territori della Spagna⁹⁷.

E un altro trattato Majoriano avrebbe fatto con Genserico, che aveva devastato i territori della Mauritania per rallentarne l'avanzata⁹⁸, e che poi si sarebbe nuovamente ribellato⁹⁹.

Risulta infine, prima dell'ascesa di Odoacre, un ultimo trattato fra l'imperatore Nepote ed Eurico re dei Goti di Tolosa. Dopo la morte di Majoriano (7 agosto 461), era stato nominato il debole Libio Severo Serpenzio III (19 novembre 461)¹⁰⁰. Egli regnò fino alla sua morte nell'autunno del 465, senza però aver mai ottenuto il riconoscimento da parte di Leone I di Bisanzio. Da Bisanzio fu allora mandato Antemio Procopio, nominato il 12 aprile 467, con lo scopo di restaurare il controllo sulle province perse d'Africa e di Gallia¹⁰¹. Fortemente avversato da Ricimero, agli inizi del 472 Antemio subì un attentato. Leone di Bisanzio inviò allora in Occidente Anicio Olibrio, che nell'aprile fu nominato imperatore dallo stesso Ricimero,

⁹¹ Hydat., *Chron.*, Ol. 309, I (a. 456): *Per augustum Avitum Fronto comes legatus mittitur ad Suevos.*

⁹² Rechiaro però invase la *Hispania Tarraconensis* ed i Visigoti lo sconfissero nella battaglia del fiume *Urbicus* (5 ottobre 456), occupando la regione, almeno nominalmente, in quanto *foederati* dell'impero (Hydat., *Chron.*, Ol. 309, I (a. 456)). Teodorico inseguì e catturò Rechiaro e lo giustiziò, favorendo l'ascesa del suo generale Aiulfo quale re dei Suebi della *Gallaecia*. Poco dopo però, Aiulfo fu assassinato da Maldraso, che si nominò re (Hydat., *Chron.*, Ol. 309, II (a. 456)).

⁹³ Cons. It. cont. Prosp. Haun. ad a. 456, 2.; Mar. Avent., *Chron.* a. 456: *His consulibus [Giovanni e Varana] deiectus est Avitus imperator a Majoriano et Recemere Placentia et factus est episcopus in civitate.*

⁹⁴ Mar. Avent., *Chron.* a. 456: *Eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque cum Gallis senatoribus dividerunt*; Sidon., *Carm.*, V, 560 ss.: ... *Lugdunumque tuam, dum praeteris, aspice victor.*

⁹⁵ Cons. It. cont. Prosp. Haun. ad a. 457, 2.

⁹⁶ Siccome la fonte parla di divisione delle terre con i senatori, cioè probabilmente coi latifondisti, non è da escludere che si siano seguite le regole della cessione dell'uso del terzo dei beni immobili disponibili, secondo la legge del 398. C'è però una assonanza con quanto disposto dalla *lex Romana Burgundionum* a proposito della cessione del terzo [LC, 54, 1]; ma, con la legge burgunda, siamo fra il 468 e il 476.

⁹⁷ Prisco di Panion, *Fragmenta*, 27: *Ὅτι ὁ Μαυριανὸς ὁ τῶν ἑσπερίων Ῥωμαίων βασιλεὺς, ὡς αὐτῷ οἱ ἐν Γαλατία Γότθοι σύμμαχοι κατέστησαν, καὶ τὰ παροικοῦντα τὴν αὐτοῦ ἐπικράτειαν ἔθνη τὰ μὲν ὄπλοις, τὰ δὲ λόγοις παρεστήσατο*; Hydat., *Chron.*, Ol. 309, III (a. 457): *Theodoricus ... cum ducibus suis ad campos Gallaeciae dirigit*; Ol. 310, III (a. 460): *Legati a Nepotiano magistro militiae et a Sunierico comite missi veniunt ad Gallaecios, nuntiantes Majorianum augustum et Theodoricum regem firmissima inter se pacis iura sancxisse, Gothis in quodam certamine superatis*; Sidon., *Carm.*, V, 564 ss.

⁹⁸ Prisc., *frg.* 27;

⁹⁹ Prisc., *frg.* 29.

¹⁰⁰ Teofane, *Chronographia*, A.M. 5955; *Chronica gallica*, IV, 636, a. 460; *Fasti vindobonenses priores*, n. 588, a. 461

¹⁰¹ *Fasti vindobonenses priores*, n. 598, a. 467: *his cons. levatus est imp. do.n. Anthemius Romae prid. idus Aprilis.*

nonostante che Antemio non fosse ancora morto. Il 2 novembre però Anicio morì e fu nominato imperatore il *comes domesticorum* Glicerio (3 marzo 473). Ma all'inizio dell'estate del 474, Giulio Nepote, con l'assenso dell'imperatore d'Oriente¹⁰², sbarcò alle foci del Tevere e, giunto a Roma, depose Glicerio e alla fine di giugno si autoproclamò imperatore d'Occidente, senza però ricevere l'accettazione delle truppe.

Giunto così al soglio imperiale, Nepote trattò per mezzo di Epifanio vescovo di Pavia¹⁰³ la disputa che si era accesa con Eurico circa i confini del regno goto tolosano¹⁰⁴, riuscendo a concludere nel 475 nuovi accordi¹⁰⁵.

2. Lo stato delle terre

Questi trattati che riguardano l'Occidente parlano, in generale, di assegnazione di terre e seguono una storia di oltre un secolo, durante la quale si era cercato di arginare il fenomeno dei disordini e degli sconfinamenti di popolazioni d'oltre confine, specialmente dai tempi di Probo, con la sistemazione degli sconfitti, soprattutto delle zone renane, con reinsediamenti entro i confini della Gallia¹⁰⁶. Il fenomeno si era ulteriormente complicato, a causa della crisi economica, in età tetrarchica; e le soluzioni prese per superare il problema di fondo, che si incentrava soprattutto sull'*handicap* demografico che affliggeva l'impero, avevano sempre fatto ricorso, sia per il reclutamento degli armati, sia la ripresa delle attività agricole, alla integrazione delle popolazioni barbariche, com'è noto sempre più incombenti¹⁰⁷.

Siamo alla fine del III secolo ed è già dominante l'idea che buona parte dei problemi economici, che assillano l'amministrazione d'Occidente, possa essere risolta facendo ricorso ad insediamenti di barbari¹⁰⁸. Ma per quanto concerne l'oggetto specifico di questo scritto, prima ancora di poter indagare il titolo di appartenenza della terra che si veniva a determinare per l'assegnatario¹⁰⁹, è opportuno analizzare, per

¹⁰² In questo momento è imperatore il fanciullo Leone II, coadiuvato dal padre correggente Zenone. Ma Nepote era già stato designato, nell'autunno precedente, dall'imperatore Leone I.

¹⁰³ H. Wolfram, *Goten*, cit. p. 226 ss.

¹⁰⁴ Ennodio, *vita Epiphani*, 80 ss.

¹⁰⁵ Ennod., *v. Epiph.*, 88; Sidon., *ep.*, VIII, 3, 3; 9, 5.

¹⁰⁶ H.A., *Prob.*, 15, 1-2: *Compositis igitur rebus in Gallia tales ad senatum litteras dedit: Ago diis immortalibus gratias, p. C.J., quia vestra in me iudicia conprobarunt. 2 Subacta est omnis qua tenditur late Germania, novem reges gentium diversarum ad meos pedes, immo ad vestros, supplices stratique iacuerunt. Omnes iam barbari vobis arant, vobis iam serviunt et contra interiores gentes militant. [...] 6: Arantur Gallicana rura barbaris bubus et iuga Germanica captiva praebent nostris colla cultoribus, pascuntur ad nostrorum alimoniam gentium pecora diversarum, equinum pecus nostro iam fecundatur equitatui, frumento barbarico plena sunt horrea. Quid plura? Illis sola relinquimus sola, nos eorum omnia possidemus.*

¹⁰⁷ Cfr. su questi problemi le lucide pagine di A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari 2006, spec. p. 54 ss.; nonché quanto osserva E. James, *I barbari*, trad. Guerrini, Bologna 2011, spec. p. 229 ss.; ed ora P. Porena, *La posizione dell'elemento militare*, cit. p. 226 ss.

¹⁰⁸ Per la ricostituzione delle genti nei territori che si erano spopolati, e quindi in sintonia con quel pensiero senatorio che vedeva quale danno economico la mancanza di abitanti nelle zone tradizionalmente più ricche dell'impero, quali le aree pianeggianti e collinari della Gallia, Probo favorì l'aumento delle presenze umane stanziando Bastarni, Gepidi, Greutungi e Vandali verosimilmente quali *coloni*, anche per fare di loro nuovi contribuenti. Nelle fonti si ricorda, ad es., la ripresa della coltivazione della vite: Aurelio Vittore, *Epitome de Caesaribus*, 37, 1-3: *Probus, genitus patre agresti hortorum studioso Dalmatio nomine, imperavit annos sex. 2 Iste Saturninum in Oriente, Proculum et Bonosum Agrippinae imperatores effectos oppressit. 3 Vineas Gallos et Pannonios habere permisit. Opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conseruit.*

¹⁰⁹ A questo proposito si tengano presenti le ancora valide considerazioni di C.A. Cannata, "Possessio" "possessor" "possidere" nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio dei rapporti reali nell'epoca

quanto possibile, il tipo delle terre di cui si trattava.

I sia pur scarni contenuti deducibili dai trattati sopra ricordati mostrano che la maggior parte dei terreni destinati alle allocazioni dei richiedenti erano terre pubbliche, perché, a quanto ci risulta, solo gli Alani nel 443¹¹⁰ ed i Burgundi nel 457¹¹¹ furono invitati a insediarsi dividendo le terre con i locali, cioè verosimilmente con proprietari privati. Ma non è detto che questi fossero *domini*, che dunque li avrebbero dovuti, in qualche modo, sopportare nei loro *dominia*; o non piuttosto concessionari di terre della *res privata*, con i quali avrebbero dovuto dividere le terre, per l'appunto, concesse¹¹². E peraltro ci dovremmo domandare se, specie nelle *provinciae*, esistessero *terrae nullius*, cioè aree liberamente occupabili da chiunque, perché sembrerebbe corretto ritenere che, ammessa l'esistenza di una proprietà privata della terra, tutto quello che non era riconducibile ad un *dominus* privato, persona fisica o ente che fosse, non potesse che essere della corona¹¹³.

Si tratta dunque di stabilire innanzi tutto la natura delle terre che venivano assegnate, le quali appaiono quasi sempre, e salvo smentita, di proprietà della *res privata principis* che, nell'epoca che stiamo esaminando, aveva oramai assorbito il *fiscus* e il patrimonio fondiario della *res publica*¹¹⁴. Di poi si passerà a cercare di individuare il titolo sotto il quale le assegnazioni poterono essere fatte.

In questa analisi sono perciò in primo piano le terre che la corona aveva urgenza di

postclassica, Milano 1962, spec. p. 173 ss.; nonché, più in generale, L. Vacca, *vc. Usucapione (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano 1992, p. 989 ss. e Ead., *La riforma di Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis praescriptio fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in B.I.D.R. XXXV-XXXVI, 1998 p. 147 ss. ed ora in G. Rossetti (cur.), *Possesso e acquisto della proprietà*, Torino 2015, p. 233 ss.

¹¹⁰ Chron. Gall. 127, a. 442: *Alani, quibus terrae Galliae ulterioris cum incolis dividendae a patricio Aetio traditae fuerant ...*

¹¹¹ Mar. Avent., Chron. a. 456: *Eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque cum Gallis senatoribus dividerunt.*

¹¹² Buone considerazioni sulle opportunità economiche nella gestione dei beni del *fiscus Caesaris* sono ora in A. Rinaudo, *Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo d.C.*, Napoli 2015, spec. p. 9 ss. A sostegno di quanto scritto nel testo si può tenere presente C.Th. 3, 30, 5 [= brev. 3, 19, 3] - IDEM A. [CONSTANTINUS A.] FELICI. *Quoniam per negligentiam seu proditorem tutorum et curatorum possessiones iuris enfiteutici, vitio intercedente commissi, e minorum fortunis avelluntur, placet, ut tutor curatorve, cuius officio manente possessio minoris iuris enfiteutici praerogativam, commissi offensa, perdidit, tantum de facultatibus propriis, censura imminente, minoribus restituat, quanto rem valere potuisse constabit. Dat. XIV kal. mai. Constantinopoli, Dalmatio et Zenophilo cons. (333 apr. 18). INTERPRETATIO. Si forte cesserit, ut minores possessionem iuris enfiteutici, hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere meruerant, sub qualibet praestatione tenuerint, et hoc per negligentiam sive proditorem tutoris aut imminutum fuerit aut certe sublatum, quicquid perierit, a tutore vel curatore esse reddendum.* La frase dell'*interpretatio*: "hoc est quod ex fisci bonis parentes eorum habere meruerant" spiega il significato di "possessiones iuris enfiteutici" che si trova nel testo, vale a dire beni pubblici passati all'utilizzazione per iniziativa privata.

¹¹³ A questo si arriverebbe del resto in base ai contenuti delle costituzioni che rivendicano al fisco i *bona vacantia* e gli *incorporanda* di cui trattano i titoli 10, 8 (*De bonis vacantibus*) e 10, 9 (*De incorporatione*) del Teodosiano, nonché il titolo 10, 10 (*De bonis vacantibus et de incorporatione*) del Giustiniano.

¹¹⁴ Da tenere presenti, sul punto, le considerazioni di R. His, *Die Domänen der römischen Kaiserzeit*, Leipzig 1896, spec. p. 17 ss.; nonché quanto esposto da A. Masi, *Ricerche sulla "res privata" del "princeps"*, Milano 1971, *passim* e spec. 55 ss., circa l'assimilazione terminologica. Più di recente, v. J.-M. Carrié, *Le rifome economiche da Aureliano a Costantino*, in A. Schiavone (cur.), *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993, spec. p. 317 ss. Non riguarda questo studio la polemica circa la coincidenza fra *agri patrimoniales* e *agri emphyteuticarii*, già indicati da tenere distinti dalla *res privata* in uno studio di F. Burdeau, *L'administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire romain*, in RIDA XX, 1973, p. 285 ss. Il problema della coincidenza o meno si può seguire in sintesi nell'interessante studio di A. Bottiglieri, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994, spec. p. 41 ss.

assegnare per il loro valore strategico, come i territori di confine, i così detti *agri limitanei*¹¹⁵, tra i quali sono da ricomprendere le *ripae*¹¹⁶, dal cui controllo scaturiva la protezione dell'economia sia dalle incursioni sporadiche dei razziatori, sia dalle invasioni di chi veniva da oltre confine.

Di poi vi sono gli *agri deserti*¹¹⁷, che abbiamo visto, per esempio, assegnati ai Vandali di Spagna, forse¹¹⁸ guidati da Gunderico. La classificazione di *ager desertus* è di per sé complessa perché ve ne farebbero parte i terreni che sarebbero stati abbandonati soprattutto da proprietari non più in grado di pagare la tassazione fondiaria, magari rispetto a terreni che, per una qualunque ragione, erano andati in disgrazia, e dunque erano divenuti improduttivi.

Senonché l'abbandono di un bene non significa, di per sé, perdita dei diritti personali, e degli obblighi, che su quello stesso bene insistono. E poiché non vi è perdita del titolo, le leggi stabiliscono in merito la persistenza dell'imposta, almeno per un certo tempo, cioè fino a quando il cespite non venga incamerato nei *bona fisci* o nella *res privata*, se non dichiarato di chi lo ha coltivato per almeno due anni nel silenzio di chi avrebbe potuto validamente chiedere il reintegro nella proprietà e nel possesso¹¹⁹.

¹¹⁵ Cfr. *Nov. Theod.* 24, 1, 4 del 12 sett. 443 (= C.J. 11, 60, 3, pr.-1). Specifico sul punto dell'annona dei *limitanei*, e con indicazione dei problemi inerenti la loro natura, v. ora L. Minieri, *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXI, *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità tra formazione e prassi* (Spello, 18-20 settembre 2013), Napoli 2016, p. 333 ss.

¹¹⁶ Che vanno intesi come campi di qua e di là dal fiume. Su questi fondi, *limitanei* e *ripae*, erano stanziati *militēs limitanei* e *ripenses*, sebbene la loro presenza diventi irrisoria tra la fine del IV e gli inizi del V secolo.

¹¹⁷ Fonti in A.E.R. Boak, *Manpower shortage and the fall of the Roman empire in the west*, Ann Arbor 1955, p. 47. Il concetto di *fundus vacans* o *derelictus* è presente già in Gai 2, 51: *Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi possessionem nancisci, quae vel ex negligentia domini vacet, vel quia dominus sine successore decesserit vel longo tempore afuerit: quam si ad alium bona fide accipientem transtulerit, poterit usucapere possessor; et quamvis ipse, qui vacantem possessionem nactus est, intellegat alienum esse fundum, tamen nihil hoc bonae fidei possessori ad usucapionem nocet, cum improbata sit eorum sententia, qui putauerint furtiuum fundum fieri posse*; ed è ripreso in I. 2, 1, 47: *Qua ratione verius esse videtur et si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominium effici. pro derelicto autem habetur quod dominus ea mente abiecerit ut id rerum suarum esse nolle, ideoque statim dominus esse desinit*. Nei testi letterari poi, se ne parla, ad es., in Erodiano, *Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία*, 2, 4, 6 (Pertinace, a. 193 d.C.): *πρῶτον μὲν γὰρ πᾶσαν τὴν κατ' Ἰταλίαν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν ἀγεώργητόν τε καὶ παντάπασι οὐσαν ἀργὸν ἐπέτρεψεν, ὁπόσην τις βούλεται καὶ δύναται, εἰ καὶ βασιλέως κτήμα εἶη, καταλαμβάνειν, ἐπιμεληθέντι τε καὶ γεωργήσαντι δεσπότη εἶναι. ἔδωκε τε γεωργοῦσιν ἀτέλειαν πάντων ἐς δέκα ἔτη καὶ διὰ παντὸς δεσποτείας ἀμεριμνίαν*; Dio. Cass., *Ρωμαϊκὴ ἱστορία*, 71, 11, 4 (Marco Aurelio, *post* a. 170): *καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἐστρατεύσαντο ἄλλοσέ ποι πεμφθέντες, ὥσπερ καὶ τῶν τε αὐτομολούντων <οἱ> δυνάμενοι, οἱ δὲ καὶ γῆν οἱ μὲν ἐν Δακίᾳ οἱ δὲ ἐν Παννονίᾳ οἱ δὲ Μυσίᾳ καὶ Γερμανίᾳ τῆ τε Ἰταλίᾳ αὐτῆ ἔλαβον*; H.A., *Marc.*, 22, 2: *gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Varistae, Hermunduri et Quadi, Sueni, Sarmat<a>e, Lacringes et Burei † hi alique cum Victualis, Sosibes, Sicobotes, Roxolani, Basternae, Halani, Peucini, Costoboci. Imminebat et Parthicum bellum et Britannicum. Magno igitur labore etiam suo gentes asperissimas vicinibus sese imitantibus, duceritibus etiam exercitum legatis et praefectis praetorio, accepitque in deditionem Marcomannos plurimos in Italiam traductis*; e probabilmente era presente nei testi giuridici dai tempi di Aureliano (270-275), come si può evincere da C.J. 11, 59, 1: *Cum divus Aurelianus parens noster civitatum ordines pro desertis possessionibus iusserit conveniri et pro his fundis, qui invenire dominos non potuerunt quos praeceperamus, earundem possessionum triennii immunitate percepta de sollemnibus satisfacere, servato hoc tenore praecipimus, ut, si constiterit ad suscipiendas easdem possessiones ordines minus idoneos esse, eorundem agrorum onera possessionibus et territoriis dividantur*.

¹¹⁸ Vedi *supra* circa l'improbabile indicazione di Godigisclio.

¹¹⁹ Così in C.Th.5.11.12 [= 5, 15, 12 H.] integrato con C.J. 11, 59 (58), 8 sui cui *infra* in nota.

Ed ancora interesse suscitano i così detti *agri limitotrophi*¹²⁰; nonché le *terrae laeticae*, che sarebbero cioè quelle terre pubbliche qualificate dalla presenza di *laeti*¹²¹, sebbene la qualifica di *laeti* suscita sovente difficoltà¹²², perché si trovano nel loro stesso novero anche altri soggetti definiti come *dediticii*¹²³, *gentiles*¹²⁴ e *tributarii*¹²⁵.

Scopo delle cessioni di aree oramai appartenenti alla *res privata* era soprattutto quello di assicurare alle casse imperiali un canone su cui basare una previsione annuale di entrate, e parimenti di riportare la terra a produrre una rendita, dalla quale poter ricavare un implemento delle risorse alimentari ed un gettito fiscale, ora in denaro, ora in derrate, ora nell'uno e nelle altre. Questa operazione, dal punto di vista finanziario, era necessitata dal fatto che la terra abbandonata non rendeva e non produceva: perciò era necessario che fosse ricondotta a soggetti che si assumessero l'onere della contribuzione e della coltivazione. Era dunque necessario avere, a fronte del pagamento di un canone, un bene che venisse utilizzato e che fosse nel contempo

¹²⁰ Giustamente già notò A. Peyron, *Codicis Theodosiani fragmenta inedita ex codice palimpsesto Bibliothecae R. Taurinensis Athenaei*, in "Mem. Acc. R. Sc.", 28, Torino 1824, p. 296 che il vocabolo è un composto col verbo greco τρέφω (mantenere, nutrire), per cui non si tratta di fondi limitrofi ai confini, potendo infatti essi essere distanti da questi anche molte miglia, ma di fondi dai quali si può trarre sostentamento.

¹²¹ Cfr. Amm. 16, 11, 4; 20, 8, 13; 21, 13, 16. Sulle *terrae laeticae* v. di recente E. James, *Barbari*, cit. p. 239; nonché, sul problema dei *laeti*, l'ottima esposizione che ne fa ora V. Marotta, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in *Civitas, iura, arma*, cit. p. 117 ss.

¹²² Ve ne sarebbero infatti quasi esclusivamente in Gallia, tranne quelli d'Italia, cui sembrerebbe riferirsi C.Th. 7, 20, 10. Stando a C.Th. 13, 11, 10 l'assegnazione delle terre, dette *laeticae* e da assegnare a chi persegue la *Romana felicitas*, deve avvenire solo dietro *adnotatio* imperiale. Pare indubbio che dette terre fossero della *res privata*.

¹²³ Sarebbero barbari che non si erano arruolati come volontari, e dunque sarebbero "prigionieri", probabilmente sempre in base ad un accordo di pace. Sovente sono *coloni* soggetti al servizio militare. Cfr. C.J. 11, 50, 2, pr.: *Coloni censibus dumtaxat adscripti, sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa subiectos non faciunt, ita his, quibus annuis functionibus et debito condicionis obnoxii sunt, paene est ut quadam servitute dediti videantur*. Sul discusso tema dei *dediticii* esclusi dalla concessione della cittadinanza dalla legge di Caracalla, si vedano le osservazioni critiche di G. Zecchini, *La constitutio antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'Occidente. Alle radici della casa comune europea*, Roma 1998, p. 349 ss. ed ivi altra bibl.

¹²⁴ Sarebbero i *laeti* non della Gallia (cfr. E. James, *Barbari*, cit. p. 239); o popolazioni indigene nordafricane cui sono state assegnate terre in cambio del servizio militare (così E. James, *Barbari*, cit. p. 287). Cfr. C.Th. 3, 14, 1: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD THEODOSIUM MAGISTRUM EQUITUM. *Nulli provincialium, cuiuscumque* ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur. Dat. v. kal. iun. Valentinianus et Valente aa. coss. (28 mag. 370? 373?)*.

¹²⁵ In Amm. 20, 4, 1 si legge: *Properantem Costantium Orienti ferre suppetias, turbando prope diem excursibus Persicis, ut perfugae concinentes exploratoribus indicabant, urebant Iuliani virtutes, quas per ora gentium diversarum fama celebrior effundebat, magnorum eius laborum factorumque vehens adorea celsas, post Alamanniae quaedam regna prostrata, receptaque oppida Gallicana, ante direpta a barbaris et excisa, quos tributario ipse fecit et vectigales*. Giuliano cioè avrebbe ricondotto barbari ribelli, probabilmente Franchi, alla coltivazione della terra e al pagamento delle imposte: il che starebbe ad indicare che la concessione di terra sarebbe stata a titolo oneroso (sebbene "tassa" non sia "canone locativo"), o forse in proprietà, con conseguente sottoposizione al regime fiscale. Peraltro, mentre in generale le terre assegnate ai veterani, e quindi le stesse *terrae laeticae* che sulla disciplina di quelle erano ricalcate, erano in generale *immunes*, cioè esenti dal pagamento delle imposte; una costituzione di Arcadio del 31 dicembre 400, in C.Th. 11, 1, 28, ribadiva che gli immobili estranei alla disciplina originaria erano invece assoggettati: IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. POMPEIANO PROCONSULI AFRICAE. *Veterani terras censibus obligatas, ut cognovimus, vindicarunt, pro quibus tributum solvere dedignantur. Quoscumque igitur insertas censibus terras tenere fuerit deprehensum, ilico ad solvenda tributa compelli praecipimus. Dat. prid. kal. ian. Mediolano Stilichone et Aureliano cons.*

produttivo di reddito¹²⁶, e perciò tassabile, nonché utile alla *res publica*, in quanto produttivo di derrate alimentari e di merci della filiera agricola.

Tutto questo si sarebbe potuto ottenere con la concessione enfiteuticaria¹²⁷, che portava la *res privata principis* ad implementare gli introiti, costituiti innanzi tutto dai (sicuri) canoni concessori, e poi anche dal (eventuale) gettito fiscale, in proporzione alla quantità di imponibile prodotto¹²⁸.

I canoni enfiteutici – presenti, in quanto canoni, anche nelle locazioni agrarie tradizionali, ma incerti nella continuità a causa della modesta durata delle affittanze agrarie¹²⁹ – erano ora sopportati dai concessionari perché la lunga, o perpetua, durata della concessione rendeva appetibile la speculazione sulla stabilità e permanenza dell'intrapresa produttiva¹³⁰, rendendo così gestibili piani di sviluppo agrario¹³¹ anche impegnativi, da sviluppare su aree sia pure da ricondurre a miglìoria, ma ottenute a bassissimo canone¹³².

I costi fiscali erano peraltro o proporzionali all'estensione delle terre concesse, o funzione diretta del prodotto ottenuto; ma sovente erano sospesi quando ricorrevano particolari condizioni di disagio, incontrate nel ripristino di aree segnatamente disastrose, ovvero a causa di intervenute calamità naturali¹³³.

Infine, la concessione era resa ancor più appetibile¹³⁴ dal fatto che i

¹²⁶ Salvo temporanee esenzioni, se terreno bisognevole di maggiori cure, come in C.Th. 5, 14, 30. Vi è implicito il tema dell'attesa della miglìoria; ma non mancano esenzioni per luogo: cfr. infatti C.Th. 11, 16, 2 per i fondi siti in Italia e 11, 16, 9 per quelli siti in Africa, forse per l'insistenza di costumanze locali, come la *consuetudo Manciana*; ovvero per classificazione giuridica delle terre, come in C.Th. 5, 11, 8 [= 5, 15, 8 H.] IDEM AA. [VALENTINIANO E VALENTE] AD RUFINUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Quicumque possidere loca ex desertis voluerint, triennii immunitate potiantur. Qui vero ex desertis nonnihil agrorum sub certa professione perceperunt, si minorem modum professi sunt, quam ratio detentae possessionis postulat, usque ad triennium ex die latae legis in ea tantum possessione permaneant, quam ipsi sponte obtulerunt exacto autem hoc tempore sciant ad integrae ingationis pensitationem se esse cogendos. Itaque qui hoc sibi incommodum iudicavit, e vestigio restituat possessionem, cuius in futurum onera declinat. Dat. VIII id. aug. Mediolano Valentiniano et Valente aa. cons. (6 ago. 365).*

¹²⁷ È comunemente ammesso che l'enfiteusi era utilizzata nei territori dell'impero, orientali ed occidentali, già prima di Costantino. Sull'estensione dell'enfiteusi in Occidente cfr. F. Burdeau, *L'administration des fonds*, cit. spec. p. 305 ss. Sull'enfiteusi e le problematiche che essa ha suscitato nella storia del diritto romano buone considerazioni sono in A. Bottiglieri, *La nozione*, cit.

¹²⁸ Cfr. quanto dice Arcadio Carisio, *Lo singulare de muneribus civilibus* in D. 50, 4, 18, 25, sul diritto di prelievo di grano, *ex possessoribus, "pro mensura agrì"*.

¹²⁹ Generalmente di durata quinquennale, e quindi troppo brevi sia per giustificare investimenti, di cui sarebbe stato incerto l'ammortamento; sia per consentire un rientro, in caso di annate agrarie poco o per niente redditizie.

¹³⁰ Si consideri ad es. C.Th.5.14.30 [= 5, 13, 30 H.] - IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Quicumque defectum fundum patrimoniale exercuerit instruxerit fertilem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac privato iure defendat velut domesticum et avita successione quaesitum sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu impensi operis excludat ... (25 ott. 386).*

¹³¹ D. Vera, *Enfiteusi, colonato e trasformazione agrarie nell'Africa proconsolare del tardo impero*, in *L'Africa romana*, IV, (1986), Sassari 1987, p. 267 ss.

¹³² Osservazioni sul problema qui affrontato, e relative all'intera età imperiale, sono negli scritti raccolti a cura di E. Locascio, *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano*, Roma 1997, libro nel quale si segnalano le osservazioni scettiche sull'attendibilità delle fonti giuridiche per la ricostruzione dei rapporti fra *domini* e *coloni*, esplicitate nella sintesi di A. Giardina, *Gli schiavi, i coloni e i problemi di una transizione*, ivi, p. 311 ss.

¹³³ Si capisce perciò il disagio dell'osservatore moderno a considerare come "efficace ed efficiente" questo sistema di amministrazione di cui, da un lato, sappiamo poco ed in modo frammentario; e, dall'altro, non concepiamo – se non in termini negativi – l'esteso sistema di esenzioni, benefici e deroghe.

¹³⁴ Anzi, leggendo C.J. 11, 62, 3. pr.-1: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD GERMANIANUM COM.

concessionari¹³⁵ erano considerati *uti domini*¹³⁶ e non più *uti conductores*, legati cioè da contratti di locazione della durata di pochi anni, o peggio ancora *uti coloni*. Anzi: fermo che il titolo del dominio eminente, sia pure passato sullo sfondo, restava al *dominus rei privatae*, i concessionari enfiteuticari del dominio utile si servivano di *coloni* per lo svolgimento dei lavori materiali da eseguire sui fondi¹³⁷, oppure di lavoro servile, oppure ancora di barbari allocati nei confini e concessi come coloni¹³⁸, secondo quanto si trova stabilito in una costituzione di Onorio e Teodosio del 409¹³⁹, che verosimilmente dava forma giuridica ad una prassi iniziata già in età costantiniana¹⁴⁰,

SACR. LARG. *Quicumque possessiones ex emphyteutico iure susceperint, ea ad refundendum uti occasione non possunt, qua adserant desertas esse coepisse, tametsi rescripta per obreptionem meruerint.* 1. *Sed nec avelli eas ab his posse, nec si licitatio ab alio fuerit promissa, sed eas in perpetuum apud eos qui eas susceperint et eorum posteritatem remanere, nec si super hoc rescriptum fuerit adversus eos impetratum.* D. VIII k. oct. Mediolani Valentiniano et Valente aa. cons., (a. 365) che corrisponde con C.Th. 5, 15, 19, ci si rende conto che vi doveva essere un diffuso sistema di accaparramento e di corruzione per avere titoli, ancorché falsi, che comprovassero l'acquisizione di terre.

¹³⁵ I concessionari sono sovente definiti *conductores* ed erano personaggi *senatoriae fortunae*, ovvero non meglio identificati *dominici actores*, forse *comites concistoriani*. Risuonano qui le parole di Mar. Avent., *Chron.* a. 456: *Eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque cum Gallis senatoribus dividerunt.*

¹³⁶ Il concessionario è sovente chiamato *possessor* (C.Th. 5, 15, 5; 5, 15, 20; 11, 19, 3) ma anche qualificato come titolare di un *plenum dominium* (C.Th. 5; 15, 15) o di un *dominium* cui accede il *robur perpetuae firmitatis* (C.Th. 5, 15, 18). Si tenga anche presente C.Th., 5, 12, 3 = C.J. 11, 62, 12.

¹³⁷ Sul punto v. l'accurato e ampio studio di D. Vera, *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità*, in *Società romana e Impero tardoantico: I: Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, p. 367 ss. e spec. 389 ss. molto attento all'aspetto del rapporto economico fra *dominus* e *colonus*.

¹³⁸ Si noti che non sono in stato di servitù, come non sono servi gli stessi coloni: vedi infatti C.Th. 5, 17, 1 dove Costantino punisce con le catene, cioè con una punizione da schiavi, il colono fuggitivo che invece è un libero. Sulle assegnazioni: H.A. *Claud.*, 9; *Aurel.*, 7; *Prob.*, 18. Più complesso è il tema della *dedictio*, che sarebbe indotta dallo stato miserando delle condizioni economiche di chi "si dà", cittadino povero, ma anche barbaro, come indicano le parole di Salviano, *de gub. Dei*, 5, 8: *Tradunt se ad tuendum protegendumque maioribus, dedititios se divitum faciunt, et quasi in ius eorum ditionemque transcendunt. Nec tamen grave hoc aut indignum arbitrarent, immo potius gratularer banc potentum magnitudinem quibus se pauperes dedunt, si patrocinia ista non venderent, si quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non cupiditati.*

¹³⁹ Cfr. C.Th. 5, 6, 3: IDEM [HONORIUS ET THEODOSIUS] AA. ANTHEMIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Scyras barbaram nationem maximis Chunorum, quibus se coniunxerunt, copiis fuis imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex praedicto genere hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant susceptos non alio iure quam colonatus apud se futuros nullique licere ex hoc genere colonorum ab eo, cui semel adtributi fuerint, vel fraude aliquem abducere vel fugientem suscipere, poena proposita, quae recipientes alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos insequitur. Opera autem eorum terrarum domini libera utantur ac nullus sub acta peraequatione vel censui ...acent nullique liceat velut donatos eos a iure census in servitutum trahere urbanisve obsequiis addicere, licet intra biennium suscipientibus liceat pro rei frumentariae angustiis in quibuslibet provinciis transmarinis tantummodo eos retinere et postea in sedes perpetuas collocare, a partibus Thraciae vel Illyrici habitatione eorum penitus prohibenda et intra quinquennium dumtaxat intra eiusdem provinciae fines eorum traductione, prout libuerit, concedenda, iuniorum quoque intra praedictos viginti annos praebitione cessante. Ita ut per libellos sedem tuam aduentibus his qui voluerint per transmarinas provincias eorum distributio fiat. Dat. prid. id. april. Constantinopoli Honorio viii et Theodosio iii cons. (12 apr. 409). Cfr. sul punto le osservazioni di L. Cracco Ruggini, *I barbari in Italia nei secoli dell'impero*, in G. Pugliese Carratelli (cur.), *Magistra barbaritas. I barbari in Italia*, Milano 1984, p. 3 ss. e spec. p. 24 ss.*

¹⁴⁰ Zos., 2, 21 e spec. 22 dà l'idea che anche Costantino avrebbe distribuito i superstiti delle guerre, come avevano fatto i tetrarchi in Gallia, assegnandoli ai latifondisti come coloni *dedictici*. Il dato peraltro si ritrova con quanto emerge da Eus., *vita Const.*, 4, 6; An. Val. 6, 31-2: *et amplius trecenta milia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam Scythiam Macedoniam Italiamque divisit*; Optat. Porf., *Carm.*, 7, 20-22: *Indomitos reges seu pacis lubrica victor / aut bello sternens aut mitis foedere, nutu / esse tuos facis agrosque exercere tuorum*: quest'ultimo "li rendi tuoi e fai loro curare i campi dei tuoi", che Optazio riferisce ovviamente a Costantino, è richiamato in quel che abbiamo notato Temistio dire di Teodosio il grande. Sul problema dell'*origo* v. P. Rosafio, *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, X convegno per A. Biscardi, Napoli 1995, p. 457.

ma che apre il problema dell'assoggettamento dei barbari ceduti *uti coloni* alla *capitatio*¹⁴¹, del cui pagamento peraltro sarebbero rimasti garanti i *domini* beneficiari¹⁴².

Si apre così il vero problema di fondo, cioè la sussistenza o meno di un titolo dominicale per i gestori di questi tipi di terre, le quali, salvo si dimostri il contrario, sono sempre tutte aree che appartengono alla *res privata principis* e non cambiano titolo dominicale con la sola assegnazione a qualsivoglia genere di cessionario; il che è un punto che è spesso assai confuso nella letteratura.

A questo problema si lega poi l'altro dell'ammissione alla coltivazione della terra o per favorire lo stanziamento in posti fissi di truppe indigene originariamente nomadi¹⁴³; o in alternativa alla corresponsione delle derrate spettanti, oltre la paga, ai militari arruolati, cioè dell'*annona militaris*: altra soluzione che certamente non comporta di per sé stessa l'acquisizione di un titolo dominicale. In particolare, è possibile che gli *agri limitanei* ed i *ripenses* fossero assegnati a questo scopo¹⁴⁴, anche se risulta che in alcune zone dell'impero si fossero addossati ai provinciali gli oneri del mantenimento dei *milites limitanei*, con la creazione non solo dell'obbligo di ammasso, ma anche di

¹⁴¹ La cui rigidità forse in Occidente non era poi così stretta: cfr. A.H.M. Jones, *The roman colonate*, in "Past and present", XIII, 1958, p. 6 ss., sebbene Amm. 16, 5, 14 lasci intendere che, ai tempi di Giuliano, l'entità della *capitatio* [in Gallia: *vicenos quinos aureos*, da lui abbassati a *septenos tantum*] era assai gravosa. Ottima sintesi sulla riforma fiscale diocleziana in J.-M. Carrié, *Le rifome economiche*, cit., in *Storia di Roma*, III/1, cit., p. 292 ss. e p. 308 ss., con la bibl. ivi indicata; nonché ID., *L'economia e le finanze*, sempre *ibidem*, p. 761 ss.

¹⁴² Ragione per la quale, ove il vincolo alla terra non fosse esistito, i *domini* erano i primi interessati a che i *coloni* non abbandonassero il loro posto di lavoro, qualunque fossero state le condizioni economiche in cui avessero versato. Il versamento di canone ed imposta al *dominus* è attestato in C.Th. 11, 1, 14: IDEM AA. [VALENTINIANUS ET VALENS] AD MODESTUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Penes quos fundorum dominia sunt, pro his colonis originalibus, quos in locis isdem census esse constabit, vel per se vel per actores proprios recepta compulsione sollicitudine implenda munia functionis agnoscant. Sane quibus terrarum erit quantulacumque possessio, qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur, ab huius praecepti communiione discernimus; eos enim convenit propriae commissos mediocritati annonarias functiones sub solito exactore cognoscere. Dat. kal. mai. Constantinopoli Gratiano a. et Dagalaifo cons.* (1 maggio 366 [o 372, o 374?]) [= C.J. 11, 48, 4].

¹⁴³ Come si ritiene accadesse in Africa, secondo quanto deducibile da: C.Th. 7, 15, 1 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. GAUDENTIO VICARIO AFRICAE. *Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis atque fossati antiquorum humana fuerant provisione concessa...*; H.A., *Sev. Alex.*, 58: *Sola, quae de hostibus capta sunt* [nella Mauretania Tingitana], *limitaneis ducibus et militibus donavit, ita ut eorum essent, [militarent] si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent, dicens attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent.* Cfr. sul punto: A. Barbero, *Barbari*, cit. p. 173 ss.

¹⁴⁴ Così in H.A, *Prob.*, 13-14; *Sev. Alex.*, 58. Risulta tuttavia che fosse noto alla corona che le truppe sui confini non erano in grado di mantenersi con la coltivazione dei suoli assegnati: C.Th. 7, 4, 14: IDEM AA. [VALENTINIANO ET VALENTE] SECUNDO PRAEFECTO PRAETORIO. *Riparienses milites mensibus novem in ipsa specie consequantur annonam, pro tribus pretia percipiant. Acc. kal. dec. Calchedone Valentiniano et Valente aa. cons.* (365 deC.J. 1); C.Th. 8, 4, 17 IDEM AAA. [VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS] CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO PER ORIENTEM. *Cum ante placuisset, ut a primipilaribus secundum dispositionem divi Gratiani species horreis erogandae comitatensibus militibus ex more deferrentur, limitaneis vero pretia darentur, nunc placuit, ut aurum ad officium illustris per Illyricum praefecturae cum certa taxatione, id est pro octogenis libris laridae carnis, pro octogenis etiam libris olei et pro duodenis modis salis singuli solidi perferantur. Dat. V kal. iul. Timasio et Promoto cons.* (389 [?] iun. 27); C.Th. 7, 4, 30 IDEM AA. [HONORIUS ET THEODOSIUS] ANTHEMIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Limitanei militis et possessorum utilitate conspecta per primam, secundam ac tertiam Palaestinam huiusmodi norma processit, ut pretiorum certa taxatione depensa specierum intermittatur exactio. Sed Ducianum officium sub Versamini et Moenoeni castris nomine salutaria statuta conatur evertere. Ideoque lege repetita censemus, ut, si quis interclusam specierum exactionem refricare temptaverit vel adaerationes statutas ausus fuerit inmutare, tam vir spectabilis dux centum librarum auri quam etiam eius officium pari condemnationis summa quatiatur, adiecta sacrilegii poena, quae divalium scitorum violatores palam insequitur. Dat. X kal. april. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III aa. cons.* (409 mart. 23). Considerazioni su tutto in L. Minieri, *Excepta annona limitaneorum*, cit., spec. p. 343 ss.

trasporto e di distribuzione della *limitaneorum annona* agli aventi diritto¹⁴⁵, fino a che il conferimento in natura fu sostituito dal pagamento di una imposta¹⁴⁶.

3. *Domini* e manodopera

A mio avviso, relativamente al periodo qui considerato, si sa poco sul rapporto di quantità fra proprietà pubblica e proprietà privata. Studi specialisti in materia sono stati fatti¹⁴⁷, ma non vi si trovano dati dimensionali, se non *per indicem*. Peraltro è comunemente ammesso, per le ragioni che si sono anche qui accennate, che la maggior parte delle terre facesse parte della *res privata*, del *patrimonium* e del *fiscus*, tutte entità praticamente riconducibili *ad unum*, e cioè tutte essenzialmente dominio non appartenente a privati, dal quale la corona traeva buona parte del proprio introito¹⁴⁸.

Problema diverso è il modo in cui era gestita questa immensa area, la quale certamente non era condotta direttamente dall'imperatore, coadiuvato da personale da lui dipendente ed a lui riconducibile. Suoi erano i *magistri*, i *praefecti*, i *comites* ed i *rationales* che si occupavano dell'individuazione e della conservazione del patrimonio, nonché della parte più propriamente finanziaria e contabile della sua gestione. Ma le entità sostanzialmente aziendali, quelle direttamente produttive, erano gestite soprattutto da privati, più che da dipendenti della corona, o liberi o servi.

Ci si prospetta dunque un quadro globale degli operatori dell'intera produzione agraria che è un misto – sia pure in proporzioni che poco sappiamo descrivere – di dipendenti diretti dell'imperatore, di concessionari privati di beni pubblici, e infine di proprietari privati, sia di *villae rusticae*, sia di *latifundia*¹⁴⁹. Tutti questi però utilizzano gli stessi istituti giuridici di conduzione agraria, e si servono di maestranze riconducibili alle medesime tipologie. È raro che l'azienda agricola sia condotta direttamente dal titolare, mentre è comune che questa, specie se è una *villa*, sia gestita da un *procurator*, che agisce nell'interesse del preponente; ovvero da un concessionario che, come già si è accennato, può essere o un conduttore, sempre più raro titolare di un contratto di locazione, o un enfiteuta, specie nel *latifundium*, titolare invece di un contratto di enfiteusi.

I privati, che risultano *domini* di *villae rusticae* o di *latifundia*¹⁵⁰, sono, per quanto

¹⁴⁵ C.J. 11, 60, 1; C.Th. 7, 4, 15; 11, 1, 21. Nonché C.J. 11, 62, 8 per la Mesopotamia e la Osroene.

¹⁴⁶ Fenomeno dell'*adaeratio* che si riscontra da Teodosio I in avanti.

¹⁴⁷ Se ne possono vedere i resoconti, ad es., negli scritti di E. Beaudouin, *Les grands domaines dans l'empire romain, d'après des travaux récents*, in "Nouvelle revue historique de droit français et étranger", vol. XXI (1897), pp. 543 ss. e 673 ss.; vol. XXII (1898), pp. 341 ss.; J. Brissaud, *Le régime de la terre dans la société étatisée du Bas-Empire*, Paris 1927; e più di recente, di D. Vera, *Enfiteusi, colonato e trasformazione agrarie*, cit., p. 267 ss.; Id., *Terra e lavoro nell'Africa romana*, in "Studi Storici", IV, 1988, p. 967 ss.; Id. *Forme e funzioni della rendita fondiaria*, cit., p. 367 ss.; Id., *Proprietà terriera e società rurale nell'Italia gotica*, in *Teoderico il grande e i Goti in Italia* (Atti del XIII congresso internazionale di studi sull'altro medioevo - Milano 2-6 novembre 1992), Spoleto 1993, p. 133 ss.

¹⁴⁸ Cfr. C.Th. 5, 15, 15: ... *ut certum vectigal annuum ex his aerario penderetur*. Si tengano presenti le considerazioni di F. De Martino, *St. cost. rom.*, cit., IV/12, Napoli 1974, spec. p. 315 ss. con, per una prima infomazione, la bibl. ivi citata.

¹⁴⁹ Ne fa una buona descrizione A. Marccone, *Il lavoro nelle capagne*, in *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone, 3/I, Torino 1993, p. 823 ss.

¹⁵⁰ Per comprendere le proporzioni di queste proprietà e delle costruzioni che vi insistevano, non si dimentichi Olymp. frg. 43 (Müll.): Εἰς δόμος ἄστῦ πέλει· πόλις ἄστεα μυρία κεύθει.

riguarda l'Occidente, appartenenti per lo più a famiglie di rango senatorio, ed a loro soprattutto si rivolge la legislazione che disciplina il regime giuridico e fiscale del bene terra, regime cui sottostà anche l'imperatore¹⁵¹. E sono privati di rango senatorio anche i concessionari di terre pubbliche, ai quali la corona ha destinato quei beni per assicurarsi un introito¹⁵². Questo dato va, a mio avviso, tenuto in posizione di rilievo, perché condiziona l'atteggiamento del legislatore rispetto ai fini che si prefigge di raggiungere. Se, come abbiamo notato sopra, intendimento generale della corona è quello di ripopolare le terre, per rimediare ai danni causati dalla pestilenza e dalle carestie; e se il rimedio gestito è essenzialmente il ricorso alle immissioni di quei barbari che chiedevano di essere allocati nei territori dell'impero, ove trovare sicurezza nella pace e nel lavoro, sia dei campi, sia della milizia¹⁵³, appare indubbio, leggendo la legislazione di riferimento, che a questi fini si arrivò operando un compromesso fra gli scopi che la corona si prefiggeva e gli interessi dei privati che volevano mano d'opera a basso costo, ed il cui consenso era fondamentale perché fosse realizzato il fine che la corona s'era posta: ce lo dicono i provvedimenti che furono adottati per la ripresa produttiva, passando per una rinnovata tutela delle azioni tendenti al recupero delle proprietà agrarie in qualunque modo perse, e per la graduale sostituzione dei contratti di locazione con l'enfiteusi, più consona, come si è detto, allo sviluppo di piani economico-agrari di lungo periodo.

Si impone, a questo punto, una prima osservazione: la corona non agisce in contrasto con i privati, nemmeno quando è lei stessa che deve restituire ad altrui quelle proprietà che, per una qualunque ragione, erano finite in mano a soggetti, fisco compreso, che non ne erano potuti diventare proprietari¹⁵⁴. E ancora: la corona non

¹⁵¹ Cfr. ad es. C.Th. 5, 7, 1 e 2, a proposito della rivendicabilità, a seguito del postliminio, delle terre perse e per caso acquisite dalla *res privata*.

¹⁵² Così infatti in C.Th. 5, 15, 15: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD MAMERTINUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Enfyteutica praedia, quae senatoriae fortunae viris, praeterea variis ita sunt per principes veteres elocata, ut certum vectigal annuum ex his aerario penderetur, cessante licitatione, quae recens statuta est, sciat magnifica auctoritas tua a priscis possessoribus sine incremento licitandi esse retinenda ita, ut quaecumque in commissi fortunam inciderint ac pleno dominio privatis occupationibus retentantur a Leontii et Sallustii consulatu [344], ius pristinum rursus adgnoscant. Dat. IIII kal. aug. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons. (29 luglio 364).*

¹⁵³ Che – va ricordato – non è sempre guerra, ma anche lavoro di allestimenti, fortificazioni, bonifiche, miglorie ed altro ancora, per tacere della funzione di veicolazione, più in generale, della lingua, della cultura e dei vari saperi.

¹⁵⁴ Cfr. ad es. C.Th.10, 26, 1. È forse intuitivo ritenere che una proprietà diffusa e distribuita producesse, in concreto, un gettito fiscale maggiore, oltre che – se è lecito pensare che la conduzione ad opera dei privati fosse più accurata di quella pubblica – un prodotto finale maggiore e migliore. Ciò mi pare il senso sotteso a C.Th. 5, 11, 9 [= 5, 15, 9 H.] IDEM AA. [VALENTINIANO E VALENTE] AD MAMERTINUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Per Italiam afanticiae iugerationis onere consistentibus patrimoniis superfuso unumquemque tributarium adiectionem alieni debiti bainulare non dubium est; ideoque deserta iugatio, quae personis caret, hastis subiciatur, ut licitationis competitione futuros dominos sortiatur. Ea enim ... (364/5?)* d'onde emerge il concreto interesse alla sistemazione di quei beni che non stanno producendo gettito fiscale. Così ancora è in C.Th. 5, 15, 15 [= 5, 13, 15 H.] - IDEM AA. [VALENTINIANO I E VALENTE] AD MAMERTINUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Enfyteutica praedia, quae senatoriae fortunae viris, praeterea variis ita sunt per principes veteres elocata, ut certum vectigal annuum ex his aerario penderetur, cessante licitatione, quae recens statuta est, sciat magnifica auctoritas tua a priscis possessoribus sine incremento licitandi esse retinenda ita, ut quaecumque in commissi fortunam inciderint ac pleno dominio privatis occupationibus retentantur a Leontii et Sallustii consulatu [344], ius pristinum rursus adgnoscant. Dat. IIII kal. aug. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons. (364 iul. 29).* Altrettanto si potrebbe forse dire dell'incompleta C.Th. 5, 11, 12 [= 5, 15, 12 H.] IDEM AAA. [???] TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO ORIENTIS. *Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum: ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad s ...*

accaparra terra per lavorarla per mezzo di propri dipendenti, o salariati liberi o servi; ma la distribuisce a concessionari¹⁵⁵ che debbono sì pagare un canone, ma che ben possono utilizzare il bene secondo un piano di sviluppo che è tutto nella loro individuale e libera disponibilità.

Per la conduzione delle attività agrarie, sia sulle terre direttamente gestite dalla corona, sia su quelle che sono nelle mani dei privati, o *domini*, o concessionari di beni dell'imperatore, si impiegano, come si trovano indicati nella legislazione, non più tanto *servi*¹⁵⁶, quanto piuttosto *procuratores*, *coloni*¹⁵⁷, *inquilini*¹⁵⁸, *conductores*¹⁵⁹, *adscripticii*¹⁶⁰,

(388-392 ...) che C.J. 11, 59 (58), 8 attribuisce a Valentiniano, Teodosio e Arcadio, sia pur senza *subscriptio*, ed integra con *s ... uum ius voluerit revocare, restitutus primitus quae expensa constiterit facultatem loci proprii consequatur. Nam si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et dominii carebit iure qui siluit.*

¹⁵⁵ C.Th. 5, 15, 18 [= 5, 13, 18 H.] - IDEM AA. [? VALENTINIANO I E VALENTE] AD FLORIANUM COMITEM. *Quotienscumque enfyentici iuris praedia in vitium delapsa commissi actis legitimis ac voci fuerint subicienda praeconis, super facto licitationis et augmento nostra perennitas consulatur, nec prius eius dominio, qui ceteros oblatione superavit, perpetuae firmitatis robor accedat, quam si super pensionis modo, conductoris nomine, enthecae quantitate nostrae tranquillitatis arbitrium fidei ratione consultum observanda praescripserit. Dat. IIII k. mart. Triveris Valentiniano et Valente aa. cons. (368? 370? 373? febr. 26).* È importante cioè per le casse imperiali che il lavoro della terra sia continuo, di modo che altrettanto continuo sia il gettito fiscale. Altrettanto in C.Th. 5, 15, 19 degli stessi imperatori e su cui F. Burdeau, *L'administration*, cit. p. 292 s.

¹⁵⁶ Ovviamente di qualsiasi origine: cfr. C.Th. 3, 4, 1 *Hoc enim non solum in barbaris, sed etiam in provincialibus servis iure praescriptum est* (29 giun. 386).

¹⁵⁷ Sebbene, com'è noto, si discuta molto sulla condizione giuridica dei coloni, che non sarebbe mai definita nelle fonti giuridiche perché, secondo J.-M. Carrié, *Le "colonat du bas empire": un mythe historiographique?*, in "Opus", 1, 1982, p. 351 ss.; Id., *Un roman des origines: les généalogies du colonat du Bas-Empire*, in "Opus", II, 1983, p. 233 ss., non sarebbe mai esistita, va confermato che essi non sono servi, sebbene la codificazione giustiniana tenda a presentarli come *servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur*: così in C.J. 11, 52, 1 del 393; oppure *paene est ut quadam servitute dediti videantur* in 11, 50, 2, pr. del 396. Si noti che queste costituzioni non sono state utilizzate nel Teodosiano, cioè, e meglio, in ciò che conosciamo noi del Teodosiano. Breve ma esaustivo resoconto sul pensiero di Carrié e sulle polemiche che ha suscitato è in L. Cracco Ruggini, *Coloni e inquilini: miseri et egeni homines*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, VIII convegno internazionale 1987, Napoli 1990, p. 199 ss. Una definizione di *colonus* è data da Augustin., *de civ. Dei*, 10, 1, 2: *nam ex hoc verbo <scilicet: colere> et agricolae et coloni et incolae vocantur, et ipsos deos non ob aliud appellant coelicolas, nisi quod coelum colant, non utique venerando, sed inhabitando, tamquam coeli quosdam colonos; non sicut appellantur coloni, qui condicionem debent genitili solo <id est: origo>, propter agriculturam sub dominio possessorum, sed, sicut ait quidam Latini eloquii magnus auctor, «Urbs antiqua fuit Tyrii tenere coloni» (Verg., Aen., I, v. 12) ab incolendo enim colonos vocavit, non ab agricultura.* Un'altra è in Isid., *Etym.*, 9, 4, 36: *Coloni sunt cultores advenae dicti a cultura agri. Sunt enim aliunde venientes, atque alienum agrum locatum colentes, ac debentes conditionem genitili solo propter agriculturam sub dominio possessoris, pro eo quod iis locatus est fundus. Coloni autem quatuor modis dicuntur. Nam coloni, aut Romani sunt, aut coloni Latini, aut coloni auxiliares, aut coloni ruris privati.* In realtà però le due definizioni, anziché chiarire, hanno creato non poca confusione; e questo spiega come mai le varie figure di operatori agricoli indicate nel testo possano essere state tutte utilizzate come sinonimi tra di loro, sotto l'angolo visuale dello svolgere un qualunque lavoro sulla terra al fine di coltivare, come già, più in generale, indicava G. Segré, vc. *Colonato*, in *Enc. it.*, X, rist. Torino 1949, p. 817 ss.

¹⁵⁸ C.J. 11, 48, 13; Augustin., *En. in Ps.*, 93, 7: *Invenis enim pauperem hominem, qui quando patitur aliquam injuriam, non attendit nisi patronum suum, in cujus forte domo manet, cujus inquilinus est, cujus colonus est; cujus cliens est; et ideo se indigne pati asserit, quia ad illum pertinet: cor ipsius in homine, spes ipsius in homine, cinis in cinere.* Come sinonimo di *colonus*: A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, II, Baltimora 1964, p. 799; A. Santilli, *Appunti sull'origine del colonato*, in "Studi senesi", LXXXVII, 1975, p. 164 ss. Sulla fine del lavoro servile v. M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III sec. d.C.*, Bari 1973, spec. p. 157 ss.; nonché P. Rosafio, *Inquilinus*, in "Opus", 3, 1984, p. 121 ss., che ben spiega come l'*origo* sia la scriminante per distinguere fra *coloni* e *inquilini*. Peraltro sono *inquilini* anche piccoli proprietari che abbandonano la loro terra, adattandosi a vivere come *coloni* sui campi di *divites potentes*: così in Salv., *de gub. Dei*, 5, 44-45.

¹⁵⁹ C.J. 4, 65, 11.

¹⁶⁰ C.J. 11, 48, 19. Avvicinati a i servi in età giustiniana: A.H.M. Jones, *Late rom. emp.*, II, p. 801; M. de

*originarii*¹⁶¹, *tributarii*¹⁶², *casarii*¹⁶³, *actores*¹⁶⁴, *vilici*. Tutti costoro, se ed in quanto liberi, sono soggetti al pagamento della *capitatio* del sistema fiscale diocleziano, garantito dalla forma della solidarietà¹⁶⁵. Sia i *domini* delle *villae* o dei *latifundia* privati, sia i concessionari di terre pubbliche dispongono di questo personale per averlo reclutato sul libero mercato, o per averlo ottenuto in seguito a provvedimenti imperiali, coi quali si è avviato al problema dell'impiego e dell'allocazione dei barbari e dei senza fissa dimora¹⁶⁶.

Coloro che impiegano questo personale sono sovente chiamati nella legislazione *patroni*¹⁶⁷, ed il termine non dice rispetto al titolo che li lega sia ai lavoranti, sia alla terra: cioè non spiega se si tratti di *domini* ovvero semplicemente di *possessores*¹⁶⁸.

Dominicus, *I coloni adscripticii nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi Betti*, p. 86 ss; F. De Martino, *St. cost. rom.*, V, II ed., Napoli 1975, p. 189 ss.; Id., *Il colonato fra economia e diritto*, in *Storia di Roma*, III/I, cit. p. 798 ss., ove si sostiene che una disciplina organica sarebbe venuta solo con Giustiniano.

¹⁶¹ Cfr. F. De Martino, *Il colonato fra economia e diritto*, cit., p. 796 ss.

¹⁶² Coloni tenuti al pagamento di un tributo, del quale è responsabile il padrone del fondo.

¹⁶³ C.Th. 9, 42, 7.

¹⁶⁴ Sovrintendenti, anche di condizione servile: Marcianus, *liber singularis de delatoribus* (D. 39, 4, 16, pr.): *Interdum nec vendendus est is servus qui in commissum cecidit, sed pro eo aestimatio a domino danda est. Divi enim Severus et Antoninus rescripserunt, cum is servus, qui actum domini gessisse diceretur, in commissum cecidisset, venire non debuisset, sed pro eo viri boni arbitratu aestimationem oportuisse dari.*

¹⁶⁵ Sovente la riscossione delle imposte è delegata ai proprietari. Ma vi sono fonti che attestano le infedeltà degli amministratori, specie di quei luoghi lontani in cui il *dominus* mai si reca: cfr. ad es. Simm., *Ep.*, 9, 6: *Actores absentium, quibus res longinqua committitur, tamquam soluti legibus vivunt, quoniam procul positus nullus dominorum terror incurrit. Opus est igitur iudiciali vigore, ut locationibus adscripta persolvant. Quare quaeso, ut suggestiones notariorum mei, cui adhibenda nonnulla ad praetoriam functionem et debita ab obnoxiiis servis eruenda mandavi, iuvare digneris et vicem sollicitudinis meae in curam tuam recipere non recuses.*

¹⁶⁶ C.Th. 14, 18, 1: IMPPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SEVERUM PRAEFECTUM URBI. *Cunctis adfatim. Quos in publicum quaestum incepta mendicitas vocabit, inspectis exploretur in singulis et integritas corporum et robur annorum, adque ea inertibus et absque ulla debilitate miserandis necessitas inferatur, ut eorum quidem, quos tenet condicio servilis, proditor studiosus et diligens dominium consequatur, eorum vero, quos natalium sola libertas prosequatur, colonatu perpetuo fulciatur quisquis huiusmodi lenitudinem prodiderit ac probaverit, salva dominis actione in eos, qui vel latebram forte fugitivis vel mendicitatis subeundae consilium praestiterunt. Dat. XII kal. iul. Patavi Antonio et Syagrio cons. (382 iun. 20).*

¹⁶⁷ Lib., *Or.*, 47 [Περὶ τῶν προστασιῶν], 4-11 riferisce al patronato il modello di sviluppo della società rurale. L'equivoco, di cui molti si sono occupati, nasce già ai tempi di Costantino, come ben si coglie in C.Th. 5, 17, 1 [=brev. 5.9.1.pr.-1] IMP. CONSTANTINUS A. AD PROVINCIALES. *Apud quemcumque* colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat. 1. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem* ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere. Dat. iii. kal. nov. Pacatiano et Hilariano cons. <a. 332> INTERPRETATIO. Si quis alienum colonum sciens in domo sua retinuerit, ipsum prius domino restituat et tributa eius, quam diu apud eum fuerit, cogatur exsolvere: ipse vero, qui noluit esse, quod natus est, in servitium redigatur. Mentre il § 1 della costituzione costruisce la condizione servile del colono che medita la fuga quale sanzione dell'atto legislativamente proibito, l'*Interpretatio* parla invece di restituzione al *dominus* del colono altrui, dando così per scontato che egli "appartenga" ad altri; ma poi menziona la costrizione *in servitium* in caso di voluto disconoscimento della propria condizione coloniarica.*

¹⁶⁸ Il titolo di *dominus* si assume invece con chiarezza nella costituzioni che parlano di *manumissio* dei *servi*, come ad es.: C.Th.4.10.1 [=brev. 4.10.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD CONCILIIUM BYZACENORUM. *Libertis ingratis in tantum iura adversa sunt, ut, si quadam iactantia vel contumacia cervices erexerint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque* mittantur. Dat. vi. kal. aug. coloniae Agrippinae, Pacatiano et Hilariano cons. INTERPRETATIO. Quaecumque* persona servilis a domino suo fuerit consecuta libertatem, si postea superbire coeperit aut patronum, id est manumissorem suum laeserit, amissa libertate, quam meruit, in servitium revocetur.*

4. *Domini* barbari e maestranze barbare

Da quanto detto sin qui emerge che, fino al sorgere dei regni barbarici, la possibilità che vi fossero barbari proprietari di terra, entro i confini dell'impero, era una ipotesi marginale, che sarebbe potuta ricorrere solo ad alcune condizioni. Non ritengo infatti possibile che si possano riferire a questi tempi le affermazioni di quella dottrina che afferma che alcune terre sarebbero state date in proprietà ai barbari¹⁶⁹. Quanto meno il concetto non può essere costante nell'intero periodo che va dai primi stanziamenti di Probo fino alla formazione dei regni barbarici: infatti le allocazioni iniziali avrebbero conferito forse uno *status* di *colonus*, dunque sarebbero state assegnazioni di lavoratori a *domini* autoctoni e bisognosi di mano d'opera per la realizzazione dei loro progetti economici; le altre sarebbero state fatte utilizzando le forme dell'*hospitalitas*, e dunque avrebbero conferito solo un titolo di utilizzazione temporanea, che faticosamente si sarebbe poi trasformato in *dominium*¹⁷⁰.

Ma l'uno e l'altro sistema ovviamente dipendono da una unica concezione della titolarità dominicale, delle possibilità di utilizzazione della terra e dello *status* personale del lavoratore, concezione che è radicata ed emerge dal diritto dei Romani, che i barbari, per certi argomenti, hanno fatto proprio. Nei territori assegnati con gli stanziamenti d'autorità, a partire verosimilmente dal 418, si genera una situazione diversa che comincia a creare, utilizzando schemi e concetti giuridici romani, un *dominium* anche per gli stessi barbari rispetto a quegli immobili che avevano ottenuto, con gli stanziamenti, secondo la regola dei "terzi"¹⁷¹. Questo comporta ovviamente anche l'ulteriore problema della assimilazione dei barbari e della concessione della cittadinanza¹⁷²; ma il tema, tutto sommato, esula dall'oggetto precipuo di questo scritto

¹⁶⁹ Il problema è molto complesso ed inizia almeno da metà '800 con gli studi di E.T. Gaupp, *Die Germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des Römischen Westreiches*, Breslau 1844. Per vedere una sintesi dell'intera polemica, frattanto montata nel tempo, si confrontino almeno C. Azzara, *L'Italia dei barbari*, cit., spec. p. 47 ss.; A. Marcone, *I regni romano-barbarici: dall'insediamento all'organizzazione statale*, in C.J. Bearzot, F. Landucci Gattinoni, G. Zecchini (curr.), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, p. 141 ss.; G. Halsall, *Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568*, Cambridge University Press, Cambridge 2007, spec. p. 422 ss.; e E. James, *I barbari*, cit. p. 302 ss.

¹⁷⁰ È noto quanto sia spinoso il tema dell'*hospitalitas*, dei suoi contenuti e dei suoi effetti, specie a seguito delle polemiche che ha suscitato lo scritto di W. Goffart, *Barbarians and Romans AD 418-584: the techniques of accommodation*, Princeton 1980. Poiché le considerazioni critiche sulle sue tesi esulano dall'oggetto specifico di questo scritto, faccio rinvio a quanto scrivo in *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, in *Ravenna Capitale – Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2016, in corso di pubblicazione.

¹⁷¹ Che, come abbiamo visto sopra (cfr. nt. 19) emerge da C.Th. 7, 8, 5 (6 febr. 398). In origine, operata la divisione in terzi, il proprietario romano avrebbe tenuto la prima parte scelta e la residua a valle della scelta operata dall'*hospes*. Ma nei territori assegnati, là dove i barbari si sono costituiti il loro regno, la regola fu invertita, e dunque i barbari tenevano i 2/3 ed i Romani 1/3.

¹⁷² Tema ovviamente assai dibattuto e complesso. Gli spunti delle fonti Lib. 30, 5: πολιτείας τῆς αὐτῶν μεταδόντης ...; Claud., *de cons. Stil. III*, vv. 150-60: *Haec est in gremium victos quae sola recepit / humanumque genus communi nomine fovit / matris, non dominae ritu civesque vocavit / quos domuit nexuque pio longinqua revinxit. / Huius pacificis debemus moribus omnes / quod veluti patriis regionibus utitur hospes; / quod sedem mutare licet; quod cernere Thylen / lusus et horrendos quondam penetrare recessus; / quod bibimus passim Rhodanum, potamus Orontem; quod cuncti gens una sumus. Nec terminus umquam / Romanae dicionis erit.*; vv. 180-181: *Romaque venturi gaudebat praescia fati / quod te iam meruisset pignore civem*, in *Eutr. II*, vv. 576-9: *Legio pridem Romana Gruthungi, / iura quibus victis dedimus, quibus arva domusque / praeuimus, Lydos Asiaeque uberrima vastant / ignibus et si quid tempestas prima reliquit*; Sin., *de regno*, 15 (PG 66, C.J. 1097): *Καὶ ἀνίστη τῆς ἰκετείας, καὶ συμμάχους ἐποίει [Teodosio], καὶ πολιτείας ἠξίου, καὶ μετείδου γερῶν, καὶ γῆς τι ἐδάσατο τοῖς παλαμναίοις Ἑωμαϊκῆς, ἀνῆρ τῷ*

e tanto vale per il momento accantonarlo¹⁷³.

Altrove ho cercato di indicare Odoacre come sostenitore di una idea politica di impero quale unico garante sia dell'esistenza di singole realtà amministrative locali, sia dei diritti soggettivi delle persone che le abitavano¹⁷⁴. Per quanto concerne questa indagine, incentrata soprattutto sul lavoro della terra, la visione di Odoacre mostra che si riteneva ancora possibile, nella seconda metà del V secolo, la perpetuazione del sistema di produzione ed amministrazione basato sul concorso di forze produttive applicate a beni appartenenti alla *res privata principis*, ai *domini* privati e, dopo una certa data, addirittura ai re barbari nei vari regni dove si erano instaurati. Non si spiegherebbe altrimenti la sua richiesta, diretta all'imperatore di Costantinopoli, di avere proprio da lui un titolo di legittimazione della sua conduzione, sia pure apicale, di un sistema politico dunque "derivato"¹⁷⁵, nel quale non ci risulta che furono eversi i diritti dominicali già sanciti dal sistema civile romano-imperiale¹⁷⁶, se non nelle forme e nei limiti di cui ai singoli trattati stipulati dalla corona con i vari popoli, nei decenni precedenti cui sopra abbiamo accennato.

E quindi: finché vi è un imperatore che questo garantisce, i *verba* del *foedus* hanno senso e gli *status* personali si comprendono perché vi è un sistema di diritto che li afferma e offre loro i mezzi di tutela¹⁷⁷. Ma quando l'impero viene meno, occorre che vi sia un re che tale compito si assuma e perpetui.

Tutto dipende dunque dal re che viene ad occupare il vertice di comando che già fu di Cesare, ed è necessario che ci sia un re che garantisca il modo d'essere d'ogni singolo suddito, rispetto a tutti i suoi averi, in persone, animali, cose e terra. Ma ci vuole anche un imperatore che dichiari che il modo d'essere del singolo è garantito da un diritto che egli asserisce essere vivente con la sua stessa persona. E per questo i concessionari enfiteuti continuano a pagare il dovuto ai loro concedenti, in quanto essi non hanno perso i loro titoli dominicali.

La forma di governo può perciò anche mutare, specie una volta che, dopo le

μεγαλόφρονι καὶ γενναίῳ τῆς φύσεως ἐπὶ τὸ πρῶον χρησάμενος hanno destato infatti accese discussioni. Cfr. sul punto W. Liebeschuetz, *Citizen status and law in the Roman empire and the Visigothic kingdom*, in W. Pohl e H. Reimitz (curr.), *Strategies of distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800*, Leiden-Boston-Köln 1998, p. 131 ss. Di recente è tornato sull'argomento dei barbari e della cittadinanza R.W. Mathisen, "Peregrini", "barbari" and "cives romani". *Concepts of citizenship and the legal identity of barbarians in the later Roman empire*, in "Am. Histor. Rev.", 111, 2006, p. 1011 ss.

¹⁷³ Me ne occupo infatti in *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, cit.

¹⁷⁴ Cfr. il mio *Opposizione di Costantinopoli*, cit., spec. p. 247 ss.

¹⁷⁵ E questo ben prima che Cassiodoro (*Variae*, I, 1) mettesse la notissima frase: "*regnum nostrum imitatio vestra est, forma boni propositi, unici exemplar imperii: qui quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus*" in bocca a Teodorico (Amalo, o "il grande") che si rivolge ad Anastasio. Ovvio che l'impostazione politica, riflessa nelle righe di Cassiodoro, è comune sia a Teodorico sia a Odoacre; come lo sarà, qualche anno dopo, per Alarico II. Considerazioni su questi problemi sono in O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli 2015, spec. p. 10 ss. dove si mette in evidenza che la sovranità sui sudditi è intesa sempre discendere, anche dai *reges* barbari, e specialmente in età postcostantiniana, da qualcuno che te la riconosce, e – aggiungo io – verosimilmente è oramai concepita come risalente al Primo che la ha voluta perché sussistesse un ordine nel mondo; criterio questo tipicamente teocratico paolino, evidentemente concepito ed ammesso anche in aree ariane.

¹⁷⁶ Già abbiamo detto come il sistema della cessione del terzo, di case e terre, a titolo di *hospitalitas*, non potesse intaccare il *dominium*, ma conferisse solo una *possessio* per la durata della permanenza nel servizio.

¹⁷⁷ Considerazioni su questo punto in P.D. King, *The barbarian Kingdoms*, in *The Cambridge History of Medieval Political Thought ca. 350 - ca. 1450*, Cambridge 1988, p. 123 ss. e spec. p. 139 s.

reimpostazioni amministrative di Costantino alle sistemazioni tetrarchiche del territorio, le diocesi erano aduse ad essere amministrare da *vicarii*; ma quel che non può mutare, ed infatti non muta, è il concetto di *dominium*, con i suoi modi di acquisizione, alienazione ed estinzione, nonché con le sue tutele, di godimento e di conservazione¹⁷⁸.

È ovvio che fra seguire un imperatore romano, che però non è più in grado di tutelare il *meum esse*, e accettare finalmente un re barbaro, che invece è capace di asseverare il titolo dominicale utilizzando le fonti del diritto che lo corroborano, il soggetto, sia Romano sia barbaro, preferisca la seconda opzione e collabori, col re e con l'imperatore, perché la realtà politico-costituzionale emergente non muti l'impianto generale della produzione dei propri mezzi di sostentamento.

¹⁷⁸ Sebbene oltre i limiti temporali di questo scritto, vale comunque la pena di ricordare il caso (in Cassiodoro, *Variae*, 1, 18, 1-4) che riporta O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico*, cit. spec. p. 107 ss., ricostruendo la decisione di Teodorico di asserire l'avvenuta acquisizione di titolo dominicale in favore di un barbaro, di non specificata etnia, anche, in ipotesi, mediante *usucapio* pluritrentennale (*praescriptio probatur obire tricenni*), e quindi ancora secondo un principio che era stato già sancito nella legislazione di Eurico (e successive) e di Gundobado. Per alcuni chiarimenti di certe implicazioni che emergono da questa osservazione, mi permetto di rinviare ancora al mio *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, cit.